

Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2024/1712/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime»

Il decreto legislativo recepisce la direttiva (UE)2024/1712, che modifica la precedente direttiva (UE)2011/36, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e a tal fine introduce modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24, contenente norme di attuazione della citata direttiva (UE)2011/36.

Mediante le norme introdotte si completa il quadro normativo in materia di tratta degli esseri umani, trasponendo nell'ordinamento interno i principi e le disposizioni europee, ivi comprese quelle sino ad oggi parzialmente recepite.

Nello specifico, come previsto dalla direttiva europea 2024/1712 , si rafforza il sistema di contrasto al fenomeno criminale della tratta, introducendo nelle fattispecie penali di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale nuove tipologie di sfruttamento (lo sfruttamento della maternità surrogata, delle adozioni illegali e del matrimonio forzato) ed il riferimento all'uso delle tecnologie digitali, nonché introducendo la nuova fattispecie di cui all'art. 601.1 c.p., relativa all'approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta. Si introducono, inoltre, specifiche aggravanti ove vi sia stata la divulgazione mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, di immagini, video o analogo materiale di natura sessuale relativo alla vittima.

Il decreto legislativo contiene altresì misure per rafforzare il sistema di *governance* e di *policy* in materia di tratta e per favorire la protezione e assistenza delle vittime, con particolare riferimento ai minori, in conformità ai principi dettati dalla normativa europea e alle raccomandazioni degli organismi internazionali, tra cui il Consiglio d'Europa e OSCE.

In particolare, sotto quest'ultimo profilo, accogliendo le raccomandazioni del Comitato delle Parti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, del 21 giugno 2024, che segue il terzo rapporto del Gruppo di Esperti sulla tratta del Consiglio d'Europa dello stesso anno, le norme introducono novità a sostegno dell'effettività dell'indennizzo statale in favore delle vittime, la formazione specializzata rivolta alla magistratura e a tutti i soggetti interessati, la previsione del Meccanismo Nazionale di *Referral*, il periodo di recupero e riflessione.

Il testo del provvedimento si compone, in particolare, di 14 articoli, di seguito illustrati.

ART. 1 (*Ambito di applicazione*)

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto legislativo, volto al recepimento della direttiva (UE)2024/1712, che modifica la direttiva (UE)2011/36, in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime.

ART. 2 (*Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24*)

Con l'articolo 2 viene modificato l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, introducendo il riferimento alle esigenze specifiche, ivi comprese quelle di accoglienza, delle vittime di tratta, al fine di utilizzare una terminologia più rispondente alle disposizioni della direttiva europea 2024/1712 e, in particolare, l'articolo 11, paragrafo 5-*bis* della direttiva (UE) 2011/36, come modificata dalla citata direttiva 2024/1712.

ART. 3 (Modifiche al codice penale)

L'**articolo 3** interviene sul Titolo XII del Libro II del codice penale, rafforzando lo strumento punitivo interno mediante:

- **lett. a) e b)**: l'ampliamento del campo di applicazione degli articoli 600 (riduzione in schiavitù) e 601 (tratta di persone), con l'inserimento esplicito, nel catalogo delle prestazioni e condotte delle vittime, della maternità surrogata, del matrimonio forzato, dell'adozione illegale (in attuazione del novellato articolo 3, paragrafo 3, della direttiva (UE)2024/1712), nonché della realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale, la cui diffusione con le modalità di cui alla nuova lett. c-bis) dell'art. 602-ter peraltro integra una nuova aggravante ad effetto speciale;

- **lett. c)**: in attuazione dell'art. 18-bis della direttiva, l'introduzione della nuova fattispecie di reato di cui all'art. 601.1 («*Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta*») che sanziona con la pena congiunta della reclusione fino a tre anni e della multa da 500 a 3.000 euro chiunque sfrutta le prestazioni fornite dalla vittima dei reati di riduzione in schiavitù o di tratta di esseri umani, nella consapevolezza della condizione di vittima di tali reati di quest'ultima. La disposizione, che nell'introdurre una fattispecie delittuosa è preordinata ad assicurare compiutamente lo scopo della Direttiva di realizzare un assetto sanzionatorio proporzionato, efficace e dissuasivo rispetto alla gravità dei fatti ivi contemplati (scopo che, viceversa, sarebbe frustrato seguendo l'indicazione generale della legge n. 234 del 2012 e, di conseguenza, prevedendo un'ipotesi meramente contravvenzionale), mira a contrastare il fenomeno della tratta intervenendo, con finalità dissuasive e deflative della domanda, sul segmento finale della condotta, che costituisce l'ultimo anello della catena dello sfruttamento; la sanzione colpisce il soggetto che, senza avere concorso nel reato presupposto, utilizza la prestazione (rientrante nella elencazione di cui agli articoli 600 e 601) fornita dalla persona offesa pur sapendola vittima dei reati in questione. L'accertamento dovrà dunque avere ad oggetto, da un lato, sotto il profilo oggettivo, la condizione di vittima "propria" della persona offesa (che, così come accade, ad esempio, nel caso dei delitti presupposti in caso di ricettazione etc., può essere affermata sulla base di prove logiche), dall'altro, sul piano della verifica dell'elemento soggettivo doloso, la consapevolezza da parte dell'utilizzatore di tale condizione;

- **lett. d)**: l'aumento da un terzo alla metà della pena per l'autore dei delitti di cui agli articoli 600, 601 primo e secondo comma oltre che 602 (acquisto e alienazione di schiavi) che diffonde o agevola la diffusione, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, delle immagini, di video o di materiale analogo di natura sessuale relativo alla vittima (in attuazione, in questo caso, dell'art. 4, par. 3, lett. b) della direttiva, e sul presupposto che tali condotte per la loro diffusività moltiplicano le potenzialità di guadagno illecito e costituiscono un potente strumento di controllo e di ricatto nei confronti delle vittime);

- **lett. e)**: l'inclusione del nuovo delitto di cui all'art. 601.1 tra quelli per i quali, se commessi in danno di un minore, l'art. 609-decies prevede la comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, al fine di attivare gli interventi giudiziari a tutela dei minori.

ART. 4 (Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24)

L'**articolo 4** interviene sull'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, introducendo il nuovo comma 2-bis, che modifica l'articolo 13, comma 2, della legge 11 agosto 2003, n. 228. La norma stabilisce che, quando la vittima dei delitti previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale è straniera resta salva l'applicabilità dell'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286

del 1998. Particolare attenzione è riservata poi ai minori stranieri non accompagnati, attraverso l'assistenza fornita dai servizi degli enti locali in coordinamento con gli enti che realizzano il programma unico, con la predisposizione di un programma specifico di accoglienza e supporto psico-sociale, sanitario e legale, la realizzazione di progetti individualizzati di integrazione e la previsione di soluzioni di lungo periodo anche oltre il compimento della maggiore età. Con riferimento alla previsione dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2011/36, come modificata dalla direttiva (UE)2024/1712, relativa alla nomina di un tutore o rappresentante della vittima minore di tratta sin dal momento della sua identificazione, si osserva che l'ordinamento nazionale già contempla strumenti idonei ad assicurare la rappresentanza legale del minore e la salvaguardia del suo superiore interesse. In particolare, con riferimento ai minori stranieri non accompagnati, viene in rilievo il sistema di protezione delineato dalla legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), mentre con riguardo ai minori cittadini italiani, valgono le disposizioni del Codice civile sulla responsabilità genitoriale. Sulla base di quanto osservato, emerge che il quadro normativo vigente garantisce, per i minori vittime di delitti in materia di tratta di esseri umani e sfruttamento, un sistema di protezione adeguato e coerente con le finalità perseguite dalla direttiva (UE)2024/1712.

ART. 5 (Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24)

L'**articolo 5** apporta modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, in materia di obblighi di formazione. La normativa vigente prevede che, nell'ambito dei percorsi formativi realizzati dalle amministrazioni competenti, siano inseriti specifici moduli sulle questioni inerenti alla tratta degli esseri umani destinati ai pubblici ufficiali interessati.

Mediante la **lettera a)** si integra l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, estendendo la previsione della formazione specifica anche con riguardo a tutti gli operatori che possono entrare in contatto con le vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani. La disposizione attua il nuovo articolo 18-ter, introdotto dalla direttiva europea 2024/1712, che richiede agli Stati membri la promozione e l'offerta di una formazione periodica e specializzata agli operatori che possono entrare in contatto con vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani, compresi gli operatori di polizia impegnati in prima linea sul territorio, il personale giudiziario, i servizi di assistenza e sostegno, gli ispettori del lavoro, i servizi sociali e gli operatori sanitari, al fine di consentire loro di prevenire e combattere la tratta di esseri umani ed evitare la vittimizzazione secondaria, nonché di individuare, identificare, assistere, sostenere e proteggere le vittime. Tale formazione è basata sui diritti umani, incentrata sulle vittime e sensibile alle specificità di genere, delle persone con disabilità e dei minori.

Con la **lettera b)** è introdotto il nuovo comma 1-bis al citato articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, ai sensi del quale, nella definizione delle linee programmatiche annualmente proposte dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, sono previste iniziative formative specificamente dedicate alla conoscenza e al contrasto della tratta nel quadro normativo sovranazionale e interno. Tali iniziative sono finalizzate a favorire l'acquisizione di competenze volte all'emersione dei reati, alla tutela dei diritti umani, alla protezione delle vittime costrette a compiere atti illeciti quale conseguenza diretta dei reati subiti, nonché al perseguimento delle condotte realizzate mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Con riguardo, invece, a quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva (UE) 2011/36 come sostituito dalla direttiva europea 2024/1712, che prevede che gli Stati membri, in conformità ai rispettivi

ordinamenti giuridici, adottano le misure necessarie per conferire alle autorità giurisdizionali il potere di non perseguire le vittime di tratta coinvolte in attività criminali, in quanto costretti a tali condotte, si osserva quanto segue. Si è ritenuto non necessario recepire tale principio, in forza della generale clausola di salvaguardia già prevista dall'ordinamento italiano, mediante le disposizioni di cui all'articolo 54 del c.p.. Sul punto la giurisprudenza interna è salda nel ritenere che la vittima del reato di cui all'art. 600 o 601 non sia punibile per le condotte di reato che sia stata costretta a commettere in ragione e in relazione diretta con la condizione di vittima di tratta.

ART. 6 (*Diritto di indennizzo delle vittime di tratta*)

L'**articolo 6** interviene sulla disciplina dettata dall'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (*Misure contro la tratta*), in materia di indennizzo a carico dello Stato a beneficio delle vittime di tratta. L'obiettivo è quello di dare migliore attuazione all'art. 17 della direttiva (UE) 2011/36 come sostituito dalla direttiva europea 2024/1712, che prevede il diritto delle vittime ad accedere a sistemi di risarcimento del danno anche mediante l'istituzione di fondi nazionali.

Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 ha previsto il riconoscimento di un indennizzo a carico dello Stato nella misura di euro 1.500 per ciascuna vittima, disponendo — mediante l'introduzione dei commi 2-*bis* e seguenti all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228 — la possibilità di far fronte al relativo onere mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per le misure anti-tratta, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

In linea con le raccomandazioni del Consiglio d'Europa a rivedere il citato importo, ritenuto estremamente esiguo in considerazione delle gravi violazioni che subiscono le vittime di tratta, con la **lettera a)**, viene sostituito il comma 2-*ter* stabilendo che a ciascuna vittima sia corrisposto un indennizzo in misura non inferiore a euro 1.500 e non superiore a euro 10.000, nel rispetto delle disponibilità finanziarie del Fondo per le misure anti-tratta, nonché del numero di istanze pervenute, detratte le somme erogate a favore della vittima ad altro titolo.

Si semplificano, inoltre, le procedure di accesso al Fondo, eliminando la necessità per vittima di dimostrare di non avere ricevuto ristoro dall'autore del reato, nonostante abbia esperito l'azione civile e le procedure esecutive.

La **lettera b)** novella il comma 2-*quater*, relativo alla procedura di presentazione della domanda, che deve essere presentata entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna della sentenza di condanna che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, ovvero dalla sentenza non definitiva al pagamento di una provvisoria. Inoltre, è previsto che quando l'autore del reato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento che lo riguarda, la domanda è presentata entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

La **lettera c)** interviene sul comma 2-*quinqies* per disciplinare la fattispecie relativa al caso in cui l'autore del reato è ignoto, prescrivendo che la domanda di indennizzo deve essere presentata nel termine di 6 mesi dal deposito della sentenza di archiviazione o dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione.

La **lettera d)** prevede l'abrogazione del comma 2-*sexies* per esigenze di coordinamento con le modifiche introdotte.

Da ultimo l'intervento normativo in commento, si completa con una specifica disposizione finalizzata a chiarire che il regime come modificato si applica alle domande di indennizzo presentate a seguito del passaggio in giudicato o al deposito delle sentenze o dei provvedimenti di archiviazione, intervenuti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

ART. 7 (Modifiche all'art. 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24)

L'attuale articolo 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 disciplina il meccanismo equivalente, attribuendo tale funzione al Dipartimento per le pari opportunità. La norma aveva recepito la precedente formulazione dell'articolo 19 della direttiva (UE)2011/36, che prevedeva l'istituzione di relatori nazionali o meccanismi equivalenti, chiamati a valutare le tendenze della tratta, misurare i risultati delle azioni anti-tratta, anche mediante la raccolta di dati e presentare relazioni al coordinatore anti-tratta dell'Unione Europea. Con la disposizione in esame si intende recepire l'articolo 19 della direttiva (UE)2011/36, come novellato dalla direttiva (UE)2024/1712, che prevede l'istituzione del "coordinatore nazionale anti-tratta", ridefinendone le funzioni e i compiti, rispetto al relatore nazionale. In particolare, il **comma 1** prevede l'attribuzione delle funzioni di coordinatore nazionale antitratta in capo allo stesso Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, sono ampliate le attribuzioni del citato Dipartimento, attribuendogli - oltre alle già previste funzioni di indirizzo e coordinamento con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno e di assistenza delle vittime, con conseguente programmazione delle risorse finanziarie per i programmi - anche la funzione di coordinamento, attraverso la Cabina di Regia, degli interventi di tutte le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni coinvolti nella prevenzione e nel contrasto della tratta, nonché nella protezione e assistenza delle vittime. Ciò al fine di valorizzare il ruolo del Dipartimento quale autorità che già attualmente esercita funzioni di coordinamento e indirizzo nell'ambito di una *governance* multilivello, improntata a un approccio integrato e multi-agenzia.

Al fine di recepire l'articolo 19-*bis* della direttiva (UE)2011/36, come novellato dalla direttiva europea 2024/1712, si è voluto precisare, inoltre, alla **lettera b)** del comma 1, che il sistema di analisi e raccolta di dati statistici è effettuato dal Dipartimento per le pari opportunità con il supporto dell'ISTAT, nonché con la collaborazione, oltre che delle altre amministrazioni competenti, del Numero Verde nazionale antitratta, che effettivamente svolge un importante ruolo di raccolta dati per quel che concerne le vittime di tratta attraverso il sistema SIRIT.

Con il **comma 2**, viene disciplinata la Cabina di regia interistituzionale e il Comitato Tecnico anti-tratta, istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità. Anche in questo caso, in linea con la normativa sulla violenza di genere, si è inteso disciplinare in una norma di fonte primaria, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, due organismi facenti parte del sistema di *governance*, nell'ambito degli interventi per il contrasto della tratta di persone, rimandando comunque ad un successivo decreto la regolamentazione di dettaglio (**comma 3**).

Si prevede, infine, al **comma 4**, che il Numero Verde Antitratta sia rinominato "servizio nazionale gratuito di pronta assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e sfruttamento segnalate per il tramite del numero nazionale gratuito di pubblica utilità e degli altri canali di comunicazione digitale ad esso correlati", al fine di rendere omogenea la definizione del servizio offerto a quello speculare previsto in materia di violenza contro le donne.

ART. 8 (Modifiche all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

L'art. 8, **comma 1**, modifica l'articolo 18 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero con lo scopo di dare attuazione all'art. 11

della direttiva 2011/36 (UE), come modificato dalla direttiva (UE)2024/1712, e di favorire la tutela delle vittime mediante il riconoscimento di diritti, tra cui lo speciale permesso di soggiorno e il periodo di recupero e riflessione, entrambe misure centrali, tra quelle previste dalla medesima direttiva europea.

L'art. 18 (*Soggiorno per motivi di protezione sociale*) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è una norma di estremo rilievo, che ha costituito una *best practice* dell'Italia nel panorama europeo e internazionale per quel che attiene la tutela delle vittime di tratta.

In particolare, con **la lett. a)**, si integra il comma 1, attraverso l'inserimento di specifici riferimenti sia al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale, sia alle accertate situazioni di tratta, oltre che a quelle, già previste, di violenza e grave sfruttamento.

La lett. b) interviene sul comma 2 con riferimento agli elementi da tenere in considerazione per il rilascio del permesso di soggiorno, in virtù della necessità di far riferimento, oltre al pericolo, ai c.d. "indicatori di tratta, violenza o grave sfruttamento".

La lett. c) modifica il comma 3-*bis*, al fine di recepire, in particolare, l'articolo 11, paragrafi 4 e 5-*bis*, della direttiva 2011/36 (UE), come modificata dalla direttiva (UE)2024/1712, che prevede la necessità di accordare protezione e tutela alle vittime non solo formalmente identificate ma anche presunte. Si tratta di una mera precisazione rispetto a quanto già previsto dal programma unico, che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria e, successivamente, per coloro che siano riconosciuti come vittime di tratta e grave sfruttamento, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale. A tale scopo, si interviene sul comma 3-*bis*, inserendo il riferimento anche alle vittime presunte, nonché prevedendo, da un lato, che le misure di assistenza del programma unico siano riconosciute indipendentemente dal luogo di sfruttamento e, dall'altro, che siano attuate su base consensuale e informata, fondata su un approccio incentrato sulle vittime, sensibile alle specificità di genere, delle persone con disabilità e dei minori. Si prevede, inoltre, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di pari opportunità, previa intesa con la Conferenza unificata, è definito il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale.

La lett. d) prevede l'introduzione dei nuovi commi 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinqies*. Nel dettaglio, il nuovo comma 3-*ter* è finalizzato al recepimento dell'art. 11, paragrafo 6, della direttiva (UE)2024/1712, che richiama il "periodo di recupero e riflessione", istituto disciplinato in origine dall'art. 6 della direttiva (UE)2004/81, volto a consentire alle vittime di sottrarsi allo sfruttamento e di riflettere sulla possibile collaborazione con le autorità. La norma introdotta prevede dunque che, quando nell'ambito delle procedure previste dal Meccanismo nazionale di *Referral* emergono oggettivi indicatori di tratta tali da far ritenere che una persona straniera sia vittima di tratta, di tale situazione venga data informazione al personale specializzato degli enti che realizzano il programma unico, affinché questi possano procedere, in presenza dei relativi presupposti, all'attivazione delle misure di competenza e alla comunicazione al questore per il rilascio di un attestato nominativo, valido per un periodo di recupero e riflessione della durata di quarantacinque giorni.

Con specifico riguardo agli "oggettivi indicatori di tratta" si fa riferimento ai set di indicatori seguiti a livello internazionale e nazionale, che contengono un elenco, non tassativo ed esaustivo, di elementi e circostanze utili per consentire ai soggetti che operano l'identificazione preliminare delle vittime di tratta, ossia i soggetti indicati nel Meccanismo Nazionale di *Referral*, di valutare se sussistono motivi per ritenere che una persona con la quale sono venuti in contatto possa essere una vittima di tratta e/o grave sfruttamento. Quanto ai soggetti che operano l'identificazione, che gli stessi sono diversi e sono

indicati nel Meccanismo Nazionale di *Referral*. Segnatamente, sono annoverate le Procure, le forze dell'ordine, gli uffici immigrazione, le prefetture, la polizia di frontiera, il personale delle organizzazioni internazionali e nazionali che si occupano di assistenza e accoglienza alle persone provenienti da paesi terzi, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, gli ispettori del lavoro, i servizi sociali, gli enti che realizzano il programma unico.

Già oggi, in virtù delle procedure operative previste dal Meccanismo Nazionale di *Referral*, tali soggetti, basandosi sugli indicatori di tratta, operano un'identificazione preliminare e segnalano la presunta vittima, mediante la procedura di *referral*, agli enti che realizzano il programma unico, ai fini del riconoscimento del periodo di recupero e riflessione e del proseguimento del processo di identificazione, che termina con l'identificazione formale.

Quanto ai set di indicatori adottati nel contesto nazionale si menziona in particolare l'elenco contenuto nelle Linee Guida per le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sull'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di *Referral* sviluppate dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo con UNHCR, allegate al Piano nazionale di azione contro la tratta e richiamate dalle "Linee Guida per l'applicazione a livello locale del Meccanismo Nazionale di *Referral* per l'identificazione, protezione e assistenza delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento. I Meccanismi Locali di *Referral* e i Protocolli d'intesa multiagenzia" adottate dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il riferimento a tale set di indicatori è contenuto anche nel Vademecum per la rilevazione, il *Referral* e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità in arrivo sul territorio e inserite nel sistema di protezione e accoglienza.

A livello internazionale devono segnalarsi il set di indicatori sviluppati da UNODC "*Human trafficking indicators*", OIM, "*Indicators of trafficking in persons*" e da OIL "*Operational indicators of trafficking in human beings*".

Si prevede, poi, al comma 3-*quater*, che, durante il periodo di recupero e riflessione, l'esecuzione del rimpatrio della persona non può aver luogo prima della scadenza di tale periodo e sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno. Al termine del periodo, ove sussistano i presupposti, il questore rilascia il permesso di soggiorno, fatta salva la possibilità per la persona di chiedere la protezione internazionale.

Il nuovo comma 3-*quinquies* prevede infine che, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero al quale è stata rilasciata la ricevuta di presentazione della relativa richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere attività lavorativa, trascorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, se il ritardo non può essere attribuito al richiedente, fino a eventuale comunicazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, che attesta l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Trattasi di una norma particolarmente favorevole in quanto permette a coloro che si siano sottratti da una condizione di sfruttamento, di poter svolgere attività lavorativa immediatamente dopo la fuoriuscita da tale condizione. Si tratta di un incentivo ad abbandonare la situazione di sfruttamento e ad aderire alle misure di tutela. Si chiarisce, inoltre, che in relazione a quelle ipotesi in cui lo straniero sia vittima presunta di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, troverà applicazione la più favorevole disciplina di cui all'articolo 18-*ter* del TUI, il quale, al comma 6, riconosce allo straniero la possibilità di svolgere attività lavorativa fin da subito, non appena gli venga rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del

titolo di soggiorno per protezione speciale, senza quindi dover attendere il decorso dei quarantacinque giorni di cui al nuovo comma 3-quinquies dell'articolo 18.

La lett. e) modifica il comma 4, relativo al permesso di soggiorno rilasciato per casi speciali, che, allo stato, ha la durata di un anno, salvo rinnovo nei casi previsti, ed è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso. La modifica in esame prevede che la citata situazione di incompatibilità della condotta sia segnalata anche da associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri, per quanto di competenza.

La lett. f) inserisce una modifica di coordinamento al comma 5, sostituendo il riferimento alle liste di collocamento con quello dei centri per l'impiego.

La lett. g) apporta una modifica di coordinamento al comma 6-*bis*.

ART. 9 (Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228)

L'articolo 9, comma 1, lettera a), incide sull'art. 13 della legge 228 del 2003 (*Misure contro la tratta*), attraverso la modifica del comma 2-*bis* e l'introduzione dei nuovi commi 2-*ter* e 2-*quater*, al fine di dare attuazione agli articoli 11, paragrafo 4 e 19-*ter* della direttiva 2011/36 (UE), come modificata dalla direttiva (UE)2024/1712, con riferimento al Piano Nazionale di azione contro la tratta, di cui l'Italia è dotata sin dal 2016, e al Meccanismo Nazionale di *Referral*.

Quanto alla procedura di adozione del Piano in esame, la modifica apportata al comma 2-*bis* è finalizzata a far sì che, nel processo di approvazione la proposta possa provenire, oltre che dal Presidente del Consiglio dei ministri, anche dall'Autorità politica delegata in materia di pari opportunità. Il Piano in esame viene predisposto dal Coordinatore nazionale antitratta, con il supporto del Comitato tecnico, e viene pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.

Mediante l'introduzione del comma 2-*ter*, si recepisce quanto previsto dal citato articolo 19-*ter* con riferimento, tanto alla consultazione con tutti i soggetti portatori di interessi attivi nel settore, quanto alle misure ivi previste e dunque quelle volte alla prevenzione, persecuzione del crimine, protezione delle vittime, cooperazione interistituzionale e transfrontaliera, nonché misure volte a definire procedure per monitorare e valutare periodicamente l'attuazione del Piano stesso.

Nel merito, il Piano prevede tutte le misure di prevenzione e contrasto, nonché le misure volte a garantire la tempestiva identificazione delle vittime di tratta.

Per tale ultimo aspetto e per dare completa attuazione all'art. 11, paragrafo 4, della direttiva (UE)2011/36, il nuovo comma 2-*quater* introduce la disciplina del Meccanismo Nazionale di *Referral*, già previsto in via amministrativa, in quanto adottato dal Dipartimento per le pari opportunità, nella versione aggiornata del 2023.

Inoltre, sempre in coerenza del citato articolo 11, paragrafo 4, nella parte in cui si chiede di designare un "*punto di contatto per l'orientamento transfrontaliero delle vittime*", **il comma 2-*quater* alla lettera e)**, attribuisce tale ruolo al Dipartimento per le pari opportunità, per il tramite del Numero Verde, che con la disposizione in esame viene definito "servizio nazionale gratuito di pronta assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e sfruttamento segnalate per il tramite del numero nazionale gratuito di pubblica utilità e degli altri canali di comunicazione digitale ad esso correlati". La norma risponde all'esigenza, esplicitata nel considerando 15) della direttiva europea 2024/1712, di individuare un meccanismo di orientamento transfrontaliero delle vittime nei rapporti tra le autorità o le istituzioni responsabili per il sostegno transfrontaliero delle vittime nei diversi Stati membri dell'Unione Europea.

In attuazione delle disposizioni del nuovo art. 19-*bis* della direttiva (UE)2011/36 come modificata dalla direttiva (UE)2024/1712, il **comma 1, lettera b)** introduce nella legge n. 228 del 2003 l'articolo 13-*bis*, con il quale si disciplina la raccolta e la trasmissione annuale – entro il 31 dicembre - alla Commissione europea da parte del coordinatore nazionale antitratta, quale autorità centrale delegata, dei dati relativi ai reati di cui agli articoli 600 e 601 del Codice penale, a fini statistici e di monitoraggio. I dati sono inviati dalle amministrazioni e dalle autorità competenti e dal Ministero della giustizia entro il 30 settembre di ciascun anno. Il Ministero della giustizia curerà la raccolta e la comunicazione al Coordinatore nazionale antitratta del maggior numero di tali dati, secondo le dettagliate specifiche della norma. Quanto alla individuazione dei termini sopra indicati, si osserva che il termine di trasmissione alla Commissione entro il 31 dicembre è in linea con l'indicazione unionale, quanto invece al termine del 30 settembre di acquisizione dei dati da parte di ISTAT, tale termine appare congruo rispetto sia alle esigenze delle diverse amministrazioni che devono inviare i dati quanto alle esigenze di ISTAT che deve poter elaborare gli stessi dati, una volta ricevuti. Per la implementazione delle modifiche degli applicativi e dei sistemi di rilevazione necessarie a svolgere a tale compito, da parte del Ministero della giustizia, è previsto un impegno di spesa quantificato, sulla base delle esigenze del sistema, in euro 200.000 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

ART. 10 (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24)

Le modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 recepiscono l'art. 11-*bis* della direttiva (UE)2011/36 come modificata dalla direttiva (UE)2024/1712, disposizione che disciplina la tutela delle vittime di tratta bisognose di protezione internazionale e dunque il coordinamento tra il sistema della protezione internazionale e quello delle vittime di tratta. L'articolo 10 prevede, a normativa vigente, misure di coordinamento tra le amministrazioni competenti; peraltro, a fronte di quanto richiesto dalla nuova direttiva europea in materia di tratta, il presente decreto apporta modifiche nell'ottica di ampliare tali misure, al fine di favorire la tempestiva identificazione delle vittime di tratta nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale e di garantire loro adeguata assistenza mediante l'accesso al programma unico di cui all' articolo 18 comma 3-*bis* del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Il coordinamento tra questi due sistemi, definibili “confinanti” costituisce un obiettivo primario delle attuali politiche antitratta, stanti le evidenti interconnessioni tra il fenomeno della tratta e quello dei flussi migratori misti.

In particolare, si è inteso estendere le misure di coordinamento già in essere tra le attività di competenza delle due amministrazioni interessate, ossia rispettivamente del Ministero dell'Interno, per quel che attiene il sistema della protezione internazionale e del Dipartimento per le pari opportunità, per quel che attiene il sistema di protezione delle vittime di tratta.

Nel dettaglio, con **la lettera a)** è integrato il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, al fine di prevedere che le procedure di identificazione previste dal Meccanismo Nazionale di *Referral*, già oggi in essere nella procedura amministrativa dinanzi alle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale – grazie alle procedure operative sviluppate nelle Linee Guida di UNHCR e Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo su “*L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral*” - si applichino estensivamente anche nell'ambito dell'accoglienza delle persone richiedenti

o titolari di protezione internazionale e nel corso della procedura di riconoscimento della protezione internazionale di cui al regolamento (UE) 2024/1348, ivi compresa la fase giurisdizionale.

La **lettera b)** introduce all'articolo 10 il nuovo **comma 1-bis**, finalizzato a garantire la tempestiva identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento tra i cittadini di paesi terzi e apolidi, con ciò implementando quanto previsto dall'art. 11 paragrafo 4 della direttiva (UE)2011/36 come modificata dalla direttiva (UE)2024/1712. La nuova disposizione, infatti, prevede che gli enti che realizzano il programma unico di cui all'articolo 18 comma 3-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, siano coinvolti sin dalle prime fasi di accesso al territorio delle persone straniere.

La **lettera c)** prevede modifiche al comma 2 dell'art. 10, finalizzate a recepire compiutamente l'articolo 11, paragrafo 6, della direttiva (UE)2011/36 come modificata dalla direttiva (UE)2024/1712 in ordine alla necessità di fornire informazioni alle vittime di tratta sul diritto di chiedere protezione internazionale e sul periodo di riflessione, nonché sullo specifico permesso di soggiorno di cui all'art. 18 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

ART. 11 (Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142 e disposizioni di coordinamento)

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 11-*bis* paragrafo 1 della direttiva (UE)2011/36 come modificata dalla direttiva (UE)2024/1712, che prevede la complementarietà e il coordinamento tra le autorità e dunque tra i sistemi di protezione delle vittime di tratta e dei richiedenti protezione internazionale, si introduce una modifica all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 (*Attuazione della direttiva (UE)2013/33, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva (UE)2013/32, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*), volta ad estendere la possibilità di accedere al programma unico di cui all'articolo 18, comma 3-*bis* del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, non soltanto a coloro che sono già formalmente identificati come vittime di tratta, ma anche coloro che siano presuntivamente ritenute tali.

Il **comma 2** **apporta** una conseguente modifica all'articolo 32, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 (*Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*). L'attuale articolo 32, comma 3-*bis*, dispone che la Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale. L'intervento in esame mira a prevedere che in tal caso si applichi l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

ART. 12 (Modifiche all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

L'**articolo 12** opera una novella all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*), introducendo al comma 4-*ter*, in materia di patrocinio a spese dello Stato, la nuova

fattispecie penale di cui all'art. 601.1 c.p. al fine di prevedere che se tale reato è commesso in danno di minori, la persona offesa può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in deroga ai limiti di reddito previsti al TU spese di giustizia. Gli oneri derivanti dall'attuazione della misura in esame vengono quantificati in euro 268.800 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

ART. 13 (Modifiche all'articolo 25-*quinques* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

Anche l'intervento previsto dall'**articolo 13** consegue alla introduzione dell'art. 601.1 c.p., e prevede, in attuazione dell'art. 6 della direttiva (UE)2011/36, come modificata dalla direttiva (UE)2024/1712, sanzioni a carico degli enti che si siano resi responsabili della violazione della norma di nuovo conio. La misura della sanzione (da cento a seicento quote) è parametrata in modo da costituire una efficace deterrenza, tenendo conto comunque della minore gravità della fattispecie in oggetto rispetto a quelle di cui agli articoli 600 e 601, punite in modo più severo anche ove commesse da persone fisiche; si prevede, in aggiunta alla sanzione principale pecuniaria, anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per un periodo minimo di sei mesi, in deroga alle disposizioni generali dell'art. 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*) che, salvo diversa indicazione, determinano la misura minima in tre mesi.

ART. 14 (Clausola di invarianza finanziaria)

L'**articolo 14** reca le disposizioni finanziarie.

Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva 2024/1712/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

TABELLA DI CONCORDANZA

Disposizione comunitaria (direttiva 2024/1712/UE)	Disposizione nazionale (decreto legislativo)
Articolo 1 Modifiche della direttiva 2011/36/UE La direttiva 2011/36/UE è così modificata: 1) l'articolo 2 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi, lo sfruttamento della maternità surrogata, del matrimonio forzato o dell'adozione illegale.»; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. La condotta di cui al paragrafo 1, qualora coinvolga minori, è punita come reato di tratta di esseri umani anche in assenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1. Il presente paragrafo non si applica allo sfruttamento della maternità surrogata di cui al paragrafo 3, a meno che la madre surrogata sia minore.»;	Recepito all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo. Non necessario recepimento. Cfr. art. 601, secondo comma, del codice penale. Nel nostro ordinamento la persona offesa del delitto di tratta, anche quando finalizzato allo sfruttamento della maternità surrogata, è la persona oggetto della condotta di tratta o riduzione in schiavitù, dunque in questo caso la madre.
2) l'articolo 4 è così modificato: a) al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) sia stato commesso ricorrendo a violenze gravi o abbia causato alla vittima un pregiudizio particolarmente grave, compreso un pregiudizio fisico o psicologico.»	Non necessario recepimento. Cfr. art. 602-ter, primo comma, lett. c) del codice penale che prevede già la lesione dell'integrità fisica o psichica della persona offesa.
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nel caso di un reato di cui all'articolo 2, siano considerate circostanze aggravanti, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale:	



a) il fatto che il reato sia stato commesso da funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni; b) il fatto che l'autore del reato abbia agevolato o si sia reso responsabile, mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della diffusione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale relativo alla vittima.»	Let. a): Non necessario recepimento. Cfr. 602-ter, sesto comma, del codice penale. Let. b): recepita all'articolo 3, comma 1, lett. d) del d.lgs, che introduce la nuova aggravante di cui alla lett. c-bis all'art. 602-ter, primo comma, c.p., in congiunzione con la modifica dell'art. 600 e 601 operata dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo.
3) l'articolo 5 è così modificato: a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 18 bis, paragrafo 1, commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica, basata:»	Recepita all'articolo 13 del decreto legislativo, che modifica l'art. 25-<i>quiquies</i> del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, inserendo anche il riferimento alla nuova fattispecie di cui all'art. 18-<i>bis</i> della direttiva.
b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 18 bis, paragrafo 1, da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.	Non necessario recepimento, l'ordinamento vigente già reca il regime di riferimento, vedasi d.lgs n. 213 del 2001.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 18 bis, paragrafo 1, abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso.»	Non necessario recepimento, l'ordinamento vigente già reca il regime di riferimento, vedasi d.lgs n. 213 del 2001.
4) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Sanzioni applicabili alle persone giuridiche	



1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 o 2, sia punibile con sanzioni o misure penali o non penali effettive, proporzionate e dissuasive. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le sanzioni o le misure per le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 o 2, per i reati di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 18 bis, paragrafo 1, includano sanzioni pecuniarie penali o non penali e possano comprendere altre sanzioni o misure penali o non penali quali: a) esclusione dal godimento di benefici o aiuti pubblici; b) esclusione dall'accesso a finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze; c) interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di attività commerciali; d) ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato al reato in questione; e) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; f) provvedimenti giudiziari di scioglimento g) chiusura delle sedi usate per commettere il reato; h) laddove vi sia un pubblico interesse, pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali.»;	Recepita all'articolo 13 del decreto legislativo che prevede anche sanzioni interdittive; le riformulazioni delle tipologie interdittive non necessitano di ulteriore attuazione trattandosi di contenuti corrispondenti a quelli dell'art. 9, comma 2 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231/2001.
5) l'articolo 7 è soppresso;	Non necessario recepimento perché la disposizione è stata assorbita da altra direttiva comunitaria. Cfr. considerando (13) La direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme minime relative al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato in materia penale ed è applicabile ai reati contemplati dalla direttiva 2011/36/UE. Le disposizioni della direttiva 2011/36/UE relative al congelamento e alla confisca sono pertanto obsolete e dovrebbero essere abrogate.
6) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:	Non necessario specifico recepimento in ragione della generale clausola di salvaguardia



«Articolo 8 Mancato esercizio dell'azione penale o mancata applicazione di sanzioni penali alle vittime Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire né imporre sanzioni penali alle vittime della tratta di esseri umani coinvolte in attività criminali o altre attività illecite che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2.»	approntata dall'ordinamento italiano, con la presenza dell'art. 54 del codice penale. La giurisprudenza interna è salda nel ritenere che la vittima del reato di cui all'art. 600 o 601 non sia punibile per le condotte di reato che sia stata costretta a commettere in ragione della, ed in relazione diretta con, la condizione di vittima di tratta.
7) l'articolo 9 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le indagini o l'azione penale relative ai reati di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 18 bis, paragrafo 1, non siano subordinate alla querela, alla denuncia o all'accusa formulate da una vittima e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta una propria dichiarazione.»	Non è necessario recepimento in quanto i reati indicati sono già perseguibili d'ufficio.
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 ricevano la formazione necessaria. Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3, laddove tali reati siano commessi o agevolati mediante tecnologie dell'informazione o della comunicazione, dispongano di competenze e capacità tecnologiche adeguate. Gli Stati membri sono incoraggiati, ove opportuno e conformemente ai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, a creare unità specializzate in seno alle autorità di contrasto e alle autorità inquirenti.»	Recepito all'articolo 5 del decreto legislativo.
8) l'articolo 10 è così modificato:	



a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 18 bis, paragrafo 1, nei casi seguenti:» b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2. Uno Stato membro informa la Commissione qualora decida di stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 18 bis, paragrafo 1, commessi al di fuori del suo territorio, nei casi seguenti:»	La lettera a) necessita di recepimento in quanto già previsto a normativa vigente (artt. 7, 10 e 604 c.p.). Attualmente il delitto comune commesso dallo straniero all'estero ai danni di un nostro cittadino è punibile secondo la legge italiana in base agli articoli 7, 10 e 604 del codice penale qualora si decidesse di ampliare la giurisdizione con riferimento ad ulteriori casi si procederà in conformità.
9) l'articolo 11 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le vittime ricevano assistenza specializzata e sostegno, con un approccio incentrato sulle vittime e sensibile alle specificità di genere, delle persone con disabilità e dei minori, prima, durante e per un congruo periodo di tempo successivamente alla conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e dalla presente direttiva.	Lett. a) recepisce all'articolo 8 del decreto legislativo.
b) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad istituire, mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, uno o più meccanismi miranti alla rapida individuazione, all'identificazione, all'assistenza e al sostegno delle vittime identificate e presunte, in collaborazione con le organizzazioni di sostegno pertinenti, e a designare un punto di contatto per l'orientamento transfrontaliero delle vittime. I compiti dei meccanismi di orientamento che operano conformemente al presente paragrafo comprendono almeno quanto segue:	Lett. b) recepisce dal combinato disposto dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo.



a) stabilire norme minime per l'individuazione e la rapida identificazione delle vittime, e adattare le procedure di individuazione e identificazione alle varie forme di sfruttamento contemplate dalla presente direttiva; b) orientare la vittima al sostegno e all'assistenza più adeguati; c) stabilire accordi di cooperazione o protocolli con le autorità competenti in materia di asilo per garantire che siano forniti assistenza, sostegno e protezione alle vittime della tratta che necessitano anche di protezione internazionale o che desiderano chiedere tale protezione, tenendo conto della situazione individuale della vittima.	
5. Le misure di assistenza e sostegno di cui ai paragrafi 1 e 2 sono attuate su base consensuale e informata e prevedono almeno standard di vita in grado di garantire la sussistenza delle vittime, fornendo loro un alloggio adeguato e sicuro, compresi rifugi e altre sistemazioni temporanee adeguate, e assistenza materiale, nonché le cure mediche necessarie, compresi l'assistenza psicologica, la consulenza e le informazioni e, se necessario, i servizi di traduzione ed interpretariato.»	Recepito all'articolo 8 del decreto legislativo
c) è inserito il paragrafo seguente: «5 bis. I rifugi e altre sistemazioni temporanee adeguate di cui al paragrafo 5 sono messi a disposizione in numero sufficiente e sono facilmente accessibili alle vittime presunte e identificate della tratta. I rifugi e altre sistemazioni temporanee adeguate aiutano le vittime nel percorso di recupero, offrendo loro condizioni di vita adeguate ai fini del ritorno a una vita indipendente. Sono inoltre attrezzate per rispondere alle esigenze specifiche dei minori, compresi quelli vittime della tratta.»	Recepito dal combinato disposto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Le informazioni di cui al paragrafo 5 riguardano, se del caso, il periodo di riflessione e ripresa ai sensi della direttiva 2004/81/CE e informazioni sulla possibilità di concedere protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347 e del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio o di altri strumenti internazionali o disposizioni nazionali analoghe.	Recepito all'articolo 8 del decreto legislativo



10) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 11 bis Vittime della tratta che possono avere bisogno di protezione internazionale 1. Gli Stati membri garantiscono la complementarità e il coordinamento tra le autorità coinvolte nelle attività anti-tratta e le autorità competenti in materia di asilo. 2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta possano esercitare il diritto di chiedere protezione internazionale o uno status nazionale equivalente, anche quando la vittima riceve assistenza, sostegno e protezione in quanto vittima presunta o identificata della tratta di esseri umani.»	Recepito all'articolo 10 del decreto legislativo
11) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le misure di protezione di cui al presente articolo si applicano in aggiunta ai diritti sanciti nella direttiva 2012/29/UE.»	Non necessario recepimento.
12) all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di segnalazione di un reato ai sensi della presente direttiva siano sicure, siano eseguite nel rispetto della riservatezza conformemente al diritto nazionale, siano concepite in modo adatto ai minori e accessibili ad essi, e utilizzino un linguaggio consono all'età e alla maturità delle minori vittime della tratta.»	Non necessario recepimento perché previsto a legislazione vigente.
13) all'articolo 14, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche intese ad assistere e sostenere i minori vittime della tratta di esseri umani, a breve e lungo termine, nel recupero fisico e psico-sociale, siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni minore vittima della tratta, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore, nella prospettiva di trovare una soluzione duratura per lo stesso, prevedendo programmi volti a sostenere la sua transizione verso l'emancipazione e l'età adulta, nell'ottica di prevenirne la re-immissione nella tratta. Entro	Recepito dall'articolo 4



un termine ragionevole gli Stati membri offrono accesso all'istruzione alle minori vittime della tratta e ai figli delle vittime che beneficiano di assistenza e sostegno a norma dell'articolo 11, conformemente al diritto nazionale. 2. Gli Stati membri nominano un tutore o un rappresentante della minore vittima della tratta di esseri umani a partire dal momento in cui il minore stesso è identificato dalle autorità qualora, in virtù del diritto nazionale, un conflitto di interessi tra il minore e i titolari della responsabilità genitoriale impedisca a questi ultimi di assicurare l'interesse superiore del minore e/o di rappresentare il minore stesso. Gli Stati membri provvedono affinché sia nominato un diverso tutore o rappresentante in caso di conflitto di interessi tra il tutore o il rappresentante e il minore vittima della tratta. 3. Gli Stati membri adottano, ove opportuno e possibile, misure intese a fornire assistenza e sostegno alla famiglia della minore vittima della tratta di esseri umani qualora la famiglia si trovi nel territorio degli Stati membri. In particolare, ove possibile e opportuno, gli Stati membri applicano alla famiglia in questione l'articolo 4 della direttiva 2012/29/UE.»	L'unico elemento di novità introdotto dalla direttiva 1712/2024 è quello contenuto nel secondo periodo del paragrafo 2; la previsione non necessita di disposizioni di recepimento perché il sistema del giudice tutelare già prevede che il tutore sia sostituito quando ritenuto non idoneo, e tale certamente è il caso del tutore in conflitto di interessi con il minore. Per quanto concerne, invece, la tutela del minore in caso di conflitto di interessi con il genitore o il soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, l'articolo 473- <i>bis</i>.8 del codice di procedura civile disciplina in modo specifico tale ipotesi conferendo al giudice idonei poteri, anche officiosi, ogni qualvolta ricorra una delle ipotesi previste dalla norma sopra citata, oppure quando comunque risulta che “i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.”. Infine, lo stesso articolo 473-<i>bis</i>.8, al comma quarto, prevede che il minore che abbia compiuto 14 anni è legittimato a chiedere la nomina del curatore che sia stato nominato nel suo interesse (anche) per gravi inadempienze.
14) gli articoli 17 e 18 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 17 Risarcimento delle vittime Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso ai sistemi vigenti di risarcimento delle vittime di reati dolosi violenti. Gli Stati membri possono istituire un fondo nazionale per le vittime o uno strumento analogo, conformemente alla loro	Recepito all'articolo 6 del decreto legislativo.



legislazione nazionale, al fine di risarcire le vittime.	
Articolo 18 Prevenzione 1. Tenendo conto delle specificità delle varie forme di sfruttamento, gli Stati membri adottano misure adeguate, quali istruzione, formazione e campagne di informazione, prestando particolare attenzione, se del caso, alla dimensione online, per scoraggiare e ridurre la domanda che favorisce tutte le forme di sfruttamento correlate alla tratta di esseri umani. 2. Gli Stati membri adottano, tenendo conto della prospettiva di genere e dei minori, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, compresa la promozione dell'alfabetizzazione digitale e delle competenze digitali, ove opportuno in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e altri portatori di interessi, come il settore privato, intese a sensibilizzare e ridurre il rischio che le persone, soprattutto i minori e le persone con disabilità, diventino vittime della tratta di esseri umani.»	Recepito all'articolo 9 del decreto legislativo.
15) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 18 bis Reati riguardanti l'uso di servizi forniti da una vittima della tratta di esseri umani 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nel caso di un atto doloso, l'uso di servizi forniti da una vittima del reato di cui all'articolo 2 costituisca reato, qualora la vittima sia sfruttata per prestare tali servizi e qualora l'utente dei servizi sia consapevole del fatto che chi presta il servizio è vittima del reato di cui all'articolo 2. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati introdotti conformemente al paragrafo 1 siano punibili con pene effettive, proporzionate e dissuasive.	Recepito all'articolo 3, comma 1, lett. c) (nuovo art. 601.1 codice penale).
Articolo 18 ter Formazione 1. Gli Stati membri promuovono o offrono una formazione periodica e specializzata agli operatori che possono entrare in contatto con vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani, compresi gli operatori di polizia impegnati in prima linea sul territorio, il	Recepito all'articolo 5 del decreto legislativo



personale giudiziario, i servizi di assistenza e sostegno, gli ispettori del lavoro, i servizi sociali e gli operatori sanitari, al fine di consentire loro di prevenire e combattere la tratta di esseri umani ed evitare la vittimizzazione secondaria, nonché di individuare, identificare, assistere, sostenere e proteggere le vittime. Tale formazione è basata sui diritti umani, incentrata sulle vittime e sensibile alle specificità di genere, delle persone con disabilità e dei minori. 2. Fatte salve l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione della magistratura in tutta l'Unione, gli Stati membri incoraggiano una formazione sia generale che specializzata per i giudici e le autorità inquirenti coinvolti nei procedimenti penali, al fine di consentire loro di prevenire e combattere la tratta di esseri umani ed evitare la vittimizzazione secondaria, nonché di individuare, identificare, assistere, sostenere e proteggere le vittime. Tale formazione è basata sui diritti umani, incentrata sulle vittime e sensibile alle specificità di genere, delle persone con disabilità e dei minori.»	
16) l'articolo 19 è sostituito dal seguente: «Articolo 19 Coordinatori nazionali anti-tratta o meccanismi equivalenti e organismi indipendenti 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire coordinatori nazionali anti-tratta o meccanismi equivalenti e fornire loro le adeguate risorse necessarie per espletare efficacemente le loro funzioni. Il coordinatore nazionale anti-tratta o il meccanismo equivalente collabora con i pertinenti organi e organismi nazionali, regionali e locali, in particolare con le autorità di contrasto, con i meccanismi di orientamento nazionali e con le pertinenti organizzazioni della società civile attive nel settore. 2. I compiti dei coordinatori nazionali anti-tratta o dei meccanismi equivalenti comprendono la valutazione delle tendenze della tratta di esseri umani, la misurazione dei risultati delle azioni anti-tratta, anche raccogliendo statistiche in stretta collaborazione con le pertinenti organizzazioni della società civile attive nel settore, e la presentazione di relazioni.	Recepito all'articolo 7 del decreto legislativo



I compiti dei coordinatori nazionali anti-tratta o dei meccanismi equivalenti possono comprendere anche quanto segue: a) l'istituzione di piani di risposta di emergenza per prevenire la minaccia della tratta di esseri umani in caso di emergenze gravi; b) la promozione, il coordinamento e, se del caso, il finanziamento di programmi contro la tratta di esseri umani. 3. Gli Stati membri possono inoltre istituire organismi indipendenti il cui ruolo può comprendere il monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto delle azioni di contrasto della tratta, la presentazione di relazioni su questioni che richiedono un'attenzione particolare da parte delle autorità nazionali competenti e la valutazione delle cause profonde e delle tendenze della tratta di esseri umani. Qualora sia istituito un organismo indipendente, gli Stati membri possono assegnargli uno o più compiti di cui al paragrafo 2.»	
17) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 19 bis Raccolta di dati e statistiche 1. Gli Stati membri provvedono affinché sia creato un sistema per la registrazione, la produzione e la fornitura di dati statistici anonimizzati per monitorare l'efficacia dei loro sistemi di repressione dei reati di cui alla presente direttiva. 2. I dati statistici di cui al paragrafo 1 comprendono, come minimo, i dati disponibili a livello centrale riguardanti: a) il numero delle vittime registrate identificate e presunte dei reati di cui all'articolo 2, disaggregato per organizzazione che ne ha curato la registrazione, sesso, fascia d'età (minore/adulto), cittadinanza e forma di sfruttamento, conformemente al diritto e alle pratiche nazionali; b) il numero delle persone indagate per i reati di cui all'articolo 2, disaggregato per sesso, fascia d'età (minore/adulto), cittadinanza e forma di sfruttamento; c) il numero delle persone imputate per i reati di cui all'articolo 2, disaggregato per sesso, fascia d'età (minore/adulto), cittadinanza, forma di sfruttamento e	Recepito all'articolo 9 del decreto legislativo (nuovo articolo 13-bis l. 228 del 2023).



tipo di decisione finale di avvio dell'azione giudiziaria; d) il numero delle decisioni di avvio di un'azione giudiziaria (ossia imputazioni per i reati di cui all'articolo 2, imputazioni per gli altri reati, archiviazioni o non luogo a procedere, altro); e) il numero delle persone condannate per i reati di cui all'articolo 2, disaggregato per sesso, fascia d'età (minore/adulto) e cittadinanza; f) il numero delle sentenze (ossia assoluzioni, condanne o altro) per i reati di cui all'articolo 2; g) il numero delle persone indagate, imputate e condannate per i reati di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1, disaggregato per sesso e fascia d'età (minore/adulto). 3. Gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione, in linea di massima entro il 30 settembre e, ove ciò non sia possibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati statistici di cui al paragrafo 2 relativi all'anno precedente.	
Articolo 19 ter Piano d'azione nazionale anti-tratta 1. Entro il 15 luglio 2028, gli Stati membri adottano i loro piani d'azione nazionali anti-tratta, elaborati e attuati in consultazione con i coordinatori nazionali anti-tratta o i meccanismi equivalenti di cui all'articolo 19, gli organismi indipendenti e i pertinenti portatori di interessi attivi nel settore della prevenzione e della repressione della tratta di esseri umani. Gli Stati membri provvedono affinché i piani d'azione nazionali anti-tratta siano riesaminati e aggiornati a intervalli regolari non superiori a cinque anni. 2. I piani d'azione nazionali anti-tratta possono comprendere gli elementi seguenti: a) obiettivi, priorità e misure per contrastare la tratta di esseri umani finalizzata a tutte le forme di sfruttamento, comprese misure specifiche per i minori vittime della tratta; b) misure preventive, ad esempio azioni nel settore dell'istruzione e della formazione e campagne di sensibilizzazione, e misure preventive nell'ambito della risposta di	Recepito all'articolo 9 del decreto legislativo.



emergenza ai rischi della tratta di esseri umani causati da crisi umanitarie, se del caso; c) misure volte a rafforzare la lotta contro la tratta di esseri umani, anche per migliorare le indagini e l'azione penale nei casi di tratta di esseri umani e la cooperazione transfrontaliera; d) misure volte a rafforzare la rapida identificazione, l'assistenza, il sostegno e la protezione delle vittime della tratta di esseri umani; e) procedure per monitorare e valutare periodicamente l'attuazione dei piani d'azione nazionali anti-tratta. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i rispettivi piani d'azione nazionali anti-tratta, ed eventuali aggiornamenti degli stessi, entro tre mesi dalla loro adozione. 4. I piani d'azione nazionali anti-tratta sono accessibili al pubblico.»	
18) l'articolo 20 è sostituito dal seguente: «Articolo 20 Coordinamento della strategia dell'Unione contro la tratta di esseri umani 1. Per contribuire a una strategia coordinata e consolidata dell'Unione contro la tratta di esseri umani, gli Stati membri facilitano i compiti del coordinatore anti-tratta dell'UE. In particolare gli Stati membri trasmettono al coordinatore anti-tratta dell'UE le informazioni di cui all'articolo 19. 2. Al fine di garantire un approccio coerente e globale, il coordinatore anti-tratta dell'UE assicura il coordinamento con i coordinatori nazionali anti-tratta o i meccanismi equivalenti, gli organismi indipendenti, le agenzie dell'Unione e le pertinenti organizzazioni della società civile attive nel settore, anche ai fini del contributo del coordinatore anti-tratta dell'UE alle relazioni presentate dalla Commissione ogni due anni in merito ai progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani.»;	Recepito all'articolo 7 del decreto legislativo.
19) all'articolo 23 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Entro il 15 luglio 2030, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva e l'impatto di tali misure.».	Non necessario recepimento in quanto si tratta di un adempimento della Commissione europea.



Articolo 2 Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 luglio 2026. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.	
Articolo 3 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.	
Articolo 4 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.	



Relazione tecnica

Lo schema di decreto legislativo in esame reca l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

La direttiva (UE) 2024/1712 ha riguardo ai reati relativi alla tratta di esseri umani commessi nell'interesse di persone giuridiche, al sistema di raccolta dei dati, alla cooperazione e il coordinamento a livello dell'unione europea e nazionale e ad individuare e identificare rapidamente le vittime di tratta e fornire loro assistenza specializzata e sostenerle.

Lo schema in esame consta di 14 articoli.

L'articolo 1 (*Ambito di applicazione*) definisce l'ambito di applicazione del provvedimento in esame che recepisce la direttiva (UE) 2024/1712.

L'articolo 2 (*Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.24*), integra i principi generali di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n.24, utilizzando una terminologia più rispondente alle disposizioni della direttiva europea.

L'articolo 3 (*Modifiche al codice penale*) modifica gli articoli 600, 601 e 609-*decies* del codice penale conformemente al tenore della direttiva e introduce l'articolo 601.1 e un'ulteriore circostanza aggravante all'articolo 602-*ter* del codice penale in modo da assicurare una effettiva protezione delle vittime.

L'articolo 4 (*Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.24*) reca disposizioni in materia di minori non accompagnati vittime di tratta.

In particolare, introduce una modifica all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, chiarendo che ai minori stranieri non accompagnati vittime dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale venga garantita assistenza adeguata attraverso un programma specifico e progetti individualizzati di integrazione. L'assistenza ai minori, rientrando nelle loro attività ordinarie, viene, quindi, effettuata dagli enti interessati utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, avendo riguardo a minori non accompagnati già assistiti dagli stessi in quanto vittime di tratta. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 (*Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24*) prevede, all'interno dei percorsi di formazione realizzati dalle amministrazioni competenti, nonché nella definizione delle linee programmatiche proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, moduli formativi sulle questioni inerenti alla tratta degli esseri umani per gli operatori che entrano in contatto con le vittime.



In ordine ai percorsi formativi degli operatori coinvolti nelle attività di prevenzione e contrasto alla tratta di esseri umani, si rappresenta che gli operatori delle Forze di polizia sono già inseriti in consolidati corsi di formazione e aggiornamento sulla materia tramite i quali viene garantito un adeguato livello di preparazione. Relativamente al personale della carriera prefettizia e al personale civile del Ministero dell'interno, invece, la loro formazione viene interamente curata dalla SNA

Per quanto concerne, infine, la formazione continua dei magistrati, si evidenzia che questa rientra nella competenza istituzionalmente assegnata alla Scuola superiore della magistratura, che già organizza corsi specifici nella materia specifica in esame e che potrà fronteggiare gli ulteriori adempimenti formativi attraverso le risorse finanziarie iscritte nel proprio bilancio autonomo previa revisione dei programmi didattici annuali.

Pertanto, dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 (*Diritto di indennizzo delle vittime di tratta*) apporta modificazioni alla disciplina dell'indennizzo delle vittime di tratta, intervenendo sull'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, al fine di dare attuazione all'articolo 17 della direttiva 2011/36/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1712, che prevede il diritto delle vittime ad accedere a sistemi di risarcimento del danno anche mediante l'istituzione di fondi nazionali. In linea, pertanto, con le raccomandazioni del Consiglio d'Europa di rivedere il citato importo, ritenuto estremamente esiguo in considerazione delle gravi violazioni che subiscono le vittime di tratta, il provvedimento ridetermina l'importo dell'indennizzo prevedendo che lo stesso venga erogato, tenuto conto del numero delle istanze pervenute, in misura non inferiore a euro 1.500 e non superiore a euro 10.000, nel limite della disponibilità del Fondo previsto all'articolo 12 della legge n. 228 del 2003 le cui risorse sono iscritte nel capitolo n. 520 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento delle pari opportunità).

Con specifico riferimento al Fondo, si osserva che lo stesso è stato rideterminato, da ultimo, in misura pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 11 milioni di euro per l'anno 2026 e a 16,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 dall'articolo 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Alla copertura finanziaria del suddetto indennizzo si provvederà, quindi, a valere sulle risorse del Fondo e nel limite della sua disponibilità. Si rappresenta, inoltre, che nell'ultimo triennio non sono pervenute domande di indennizzo.

Con riguardo, invece, alle attività necessarie all'istruttoria delle domande esse sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7 (*Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.24*) sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, che disciplina il meccanismo equivalente, attribuendo tale funzione al Dipartimento per le pari opportunità.



La modifica introdotta **al comma 1** prevede l'attribuzione in capo al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri delle funzioni di coordinatore nazionale – antitratta.

La **lettera a)** prevede che il Dipartimento per le pari opportunità svolga compiti di indirizzo e coordinamento degli interventi di prevenzione della tratta degli esseri umani e di assistenza alle vittime, nonché di programmazione delle risorse relative ai programmi di assistenza e integrazione sociale, coordinando le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni coinvolte.

La **lettera b)** stabilisce che il coordinatore nazionale anti-tratta valuti le tendenze del fenomeno avvalendosi di un sistema di monitoraggio e coordinando la raccolta dei dati statistici con il supporto dell'Istituto nazionale di statistica (di seguito «ISTAT»), in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con il servizio nazionale gratuito di pronta assistenza alle vittime di tratta di cui al comma 4.

La **lettera c)** prevede che il Dipartimento per le pari opportunità presenti al coordinatore anti-tratta dell'Unione europea una relazione biennale contenente i risultati del monitoraggio.

Il Dipartimento per le pari opportunità provvede agli adempimenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo alle funzioni di coordinamento in ordine alla raccolta dei dati di cui alla lettera *b)*, svolta in collaborazione con ISTAT e le altre amministrazioni, si precisa che già a legislazione vigente è previsto un sistema di monitoraggio di tali dati, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti (articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 24 del 2014). Detto monitoraggio, pertanto, già si perfeziona ricorrendo al supporto di altre amministrazioni, senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Aggiungasi che detto coordinamento già si svolge con il supporto dell'ISTAT, che continuerà pertanto, a garantire l'elaborazione dei dati statistici, senza che la specifica previsione normativa comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le considerazioni che precedono valgono anche con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 9, che introduce l'articolo 13-*bis*.

Il comma 2 istituisce due organismi, che già oggi fanno parte del sistema di *governance* del fenomeno della tratta coordinato dal Dipartimento per le pari opportunità, nell'ambito degli interventi per il contrasto della tratta di persone ossia la Cabina di regia interistituzionale e il Comitato tecnico anti-tratta. La disciplina di detti organismi non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che gli stessi sono già operativi a legislazione vigente, in quanto previsti dal Piano nazionale antitratta 2022-2025. A conclusione, sempre in materia di organizzazione del Dipartimento competente, è opportuno ricordare che si è da poco conclusa la fase di riorganizzazione dello stesso, con l'istituzione di una nuova unità organizzativa che si occuperà delle funzioni istituzionali relative alle politiche anti tratta.

Il comma 3 rimanda ad un successivo decreto la disciplina della Cabina di regia interistituzionale e il Comitato tecnico anti-tratta. La previsione non comporta nuovi o



maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la norma stessa prevede che ai componenti della Cabina di regia e del Comitato tecnico non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 4 istituisce, presso il Dipartimento per le pari opportunità, un servizio nazionale gratuito di pronta assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e di sfruttamento segnalate per il tramite del numero nazionale gratuito di pubblica utilità e degli altri canali di comunicazione digitale ad esso correlati. Le attività che fanno capo al numero nazionale gratuito di pubblica utilità sono attualmente gestite dalla Regione Veneto sulla base di un Accordo di collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità. L'ultimo accordo ha riguardo al biennio (15 giugno 2024 - 14 giugno 2026) e la copertura finanziaria della spesa è assicurata a valere sulle risorse del Fondo strutturale previsto dall'articolo 12 della legge n. 228 del 2003. Si sottolinea che le attività che fanno capo al numero nazionale gratuito di pubblica utilità, svolte in ragione del vigente accordo sono adeguate e corrispondono anche alle nuove disposizioni normative. Quanto alla continuità delle stesse attività, sono già in corso le procedure per il rinnovo dell'accordo per un ulteriore biennio, che pertanto, saranno garantite senza soluzione di continuità. In ogni caso, tale Accordo è solo una delle fattispecie previste allo scopo e, pertanto, si farà fronte alle attività connesse al numero nazionale gratuito di pubblica utilità, nell'ambito delle risorse stanziato allo scopo a legislazione vigente, nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui al richiamato articolo 1, comma 236, della legge n. 199 del 2025

L'articolo 8 (*Modifiche all' articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*) al comma 1, modifica l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero con lo scopo di dare attuazione all'articolo 11 della direttiva 2011/36/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1712 e di favorire la tutela delle vittime. In particolare, **la lettera a)**, integra il comma 1, attraverso l'inserimento di specifici riferimenti sia al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale, sia alle accertate situazioni di tratta, oltre che a quelle, già previste, di violenza e grave sfruttamento. **La lettera b)** interviene sul comma 2 con riferimento agli elementi da tenere in considerazione per il rilascio del permesso di soggiorno, in virtù della necessità di far riferimento, oltre al pericolo, ai c.d. "indicatori di tratta, violenza o grave sfruttamento". **La lettera c)** modifica il comma 3-bis, al fine di recepire, in particolare, l'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/36/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1712, che prevede la necessità di accordare protezione e tutela alle vittime non solo formalmente identificate ma anche presunte. A tale scopo, si interviene sul comma 3-bis, inserendo il riferimento anche alle vittime presunte. Si prevede, inoltre, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di pari opportunità è definito il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale. **La lettera d)** prevede l'introduzione dei nuovi commi 3-ter, 3-quater e 3-quinquies. In particolare, viene disciplinata l'attivazione delle misure di assistenza nell'ambito del Meccanismo nazionale



di *Referral* in presenza di indicatori di tratta, prevedendo il rilascio di un attestato nominativo valido per un periodo di recupero e riflessione di quarantacinque giorni; al termine, ove sussistano i presupposti, è rilasciato il permesso di soggiorno. È inoltre consentito allo straniero soggiornare e svolgere attività lavorativa nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, trascorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, salvo motivi ostativi.

La lettera e) modifica il comma 4, relativo al permesso di soggiorno rilasciato per casi speciali. **La lettera f)** inserisce una modifica di coordinamento all'articolo 5, sostituendo il riferimento alle liste di collocamento con quello dei centri per l'impiego. **La lettera g)** apporta una modifica di coordinamento al comma 6-bis.

Si precisa che gli interventi finalizzati all'assistenza prevista dal programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previsti dalla disposizione in commento, saranno realizzati con le risorse destinate allo stesso programma unico, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228-capitolo n. 520 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle pari opportunità.

Le amministrazioni coinvolte e, in particolare, le questure provvederanno agli adempimenti di cui alla lettera d), con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, atteso che la platea dei destinatari non viene modificata dall'intervento legislativo e che la disposizione è volta a chiarire la procedura amministrativa da applicare. Più in particolare, si precisa che già a legislazione vigente l'accesso al programma unico è consentito alle vittime presunte, tenuto conto che il vigente articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 286 del 1998, al comma 3-bis, prevede le misure transitorie che, come tali, sono destinate alle presunte vittime di tratta.

L'articolo 9 (*Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228*) attua l'articolo 19-ter della direttiva 2011/36/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1712 che disciplina il Piano d'azione nazionale anti-tratta e l'articolo 11, paragrafo. 4, con riferimento al Meccanismo Nazionale di *Referral*.

Il comma 1, **alla lettera a)** modifica il comma 2-bis dell'articolo 13 legge n. 228 del 2003 prevedendo l'adozione del Piano nazionale di azione contro la tratta; introduce il comma 2-ter che prevede l'elaborazione del Piano da parte del Coordinatore nazionale-antitratta e le misure contenute nello stesso; il comma 2-quater che prevede l'adozione del Meccanismo Nazionale di *Referral*, già oggi in essere nella procedura amministrativa dinanzi alle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Sul Fondo strutturale previsto dall'articolo 13 della legge n. 228 del 2003 sono allocate le risorse per attuare e implementare le misure del Piano d'azione nazionale e diffondere il Meccanismo Nazionale di *Referral* e pertanto la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Con riferimento alle risorse del Fondo destinate all'implementazione e alla realizzazione delle funzioni di cui al presente articolo, connesse sia all'attuazione del Piano che alle iniziative di cui al comma 2-*quater* relative al Meccanismo di *Referral*, si rappresenta la loro adeguatezza alle predette finalità. Al riguardo, si ricorda che le stesse risorse, come già indicato, sono state rideterminate dall'articolo 1, comma 236, della legge n. 199 del 2025. Si rinvia, pertanto, alla tabella riepilogativa di cui alla presente relazione, che dà conto della destinazione delle risorse e degli incrementi registrati.

Il comma 1, **alla lettera b)**, introduce l'articolo 13-*bis* alla legge n. 228 del 2003 relativo alla raccolta di dati a fini statistici e di monitoraggio e prevede che il coordinatore nazionale anti-tratta trasmetta annualmente alla Commissione europea i dati statistici relativi alla tratta di persone indicati alle lettere dalla *a)* alla *g)*. Il comma 2 prevede che i dati sono inviati all'ISTAT dalle Amministrazioni e dalle autorità competenti entro il 30 settembre, di ciascun anno, per l'elaborazione e la comunicazione al Coordinatore nazionale. Viene previsto, inoltre, che anche il Ministero della giustizia invii all'ISTAT, entro il 30 settembre di ciascun anno, i dati statistici di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*. Il **comma 3**, relativo alla comunicazione e trasmissione dei dati da parte del Ministero della giustizia, prevede l'adeguamento dei sistemi informatici del Ministero finalizzato ad ampliare il patrimonio informativo dello stesso e ad assicurare la piena disponibilità di dati strutturati, completi e coerenti. Specificatamente, l'adeguamento richiede:

- a) l'eventuale modifica dei sistemi dell'area penale (Re.Ge.Web) per la raccolta strutturata dei dati di interesse;
- b) l'integrazione delle nuove informazioni nel *Data Lake*;
- c) la modellazione statistica conforme ai requisiti normativi;
- d) l'implementazione di flussi di alimentazione, regole di anonimizzazione e strumenti di rappresentazione e *reporting*.

Inoltre, sono previste una serie di attività e adempimenti necessari per l'analisi, la progettazione, lo sviluppo e il test del *software*, da realizzare in un periodo temporale di circa 400 giorni, per i quali sono stati stimati oneri in misura del valore medio delle tariffe disponibili negli accordi quadri disponibili su Consip (pari a 500 euro gg/pp).

Nel dettaglio si riportano le attività previste:

- a) Analisi normativa e definizione del modello statistico (30 gg)
- b) Analisi e mappatura del sistema sorgente Re.Ge.Web – area penale (25 gg)
- c) Progettazione delle viste di estrazione e *layer* di *staging* (30 gg)
- d) Modellazione e adeguamento dello schema dati (45 gg)
- e) Sviluppo flussi ETL e implementazione delle regole di anonimizzazione (45 gg)
- f) Validazione statistica e quadratura dei dati (40 gg)
- g) Sviluppo *dashboard* e rappresentazione grafica (55 gg)
- h) Realizzazione *dataset* di *export* annuale verso la Commissione europea (20 gg)
- i) Test, non regressione e *audit* tecnico-statistico (30 gg)
- l) *Project management* e coordinamento interdirezionale (80 gg)



Pertanto, al comma 3 è previsto che per l'adeguamento dei sistemi applicativi e dei sistemi statistici del Ministero della giustizia, in attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Si precisa che per le altre amministrazioni e autorità competenti è già operativo un flusso dati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 24 del 2014 e pertanto, la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 10 (*Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24*) prevede misure di coordinamento tra le amministrazioni al fine di favorire la tempestiva identificazione delle vittime di tratta nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale nonché di garantire loro adeguata assistenza mediante l'accesso al programma unico di cui all'articolo 18, comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998. **Il comma 1, lettera a)** prevede che le procedure di identificazione e *Referral*, previste dal Meccanismo nazionale di *Referral*, si applichino estensivamente e oltre la procedura amministrativa e nell'ambito dell'accoglienza delle persone richiedenti o titolari di protezione internazionale nonché nel corso della procedura di riconoscimento della protezione internazionale di cui al regolamento (UE) 2024/1348, ivi compresa la fase giurisdizionale; **la lettera b)** introduce il comma 1-*bis* al fine di garantire la tempestiva identificazione delle vittime di tratta e sfruttamento tra i cittadini di paesi terzi e apolidi. La disposizione ha la finalità di assicurare il coinvolgimento degli enti che realizzano il programma unico di cui all'articolo 18, comma 3-*bis*, sin dalle prime fasi dell'arrivo dei cittadini stranieri o apolidi sul territorio nazionale, ai fini della loro tempestiva identificazione come vittime di tratta. Si tratta, dunque, di una norma che mira al rafforzamento del coordinamento tra il sistema di protezione internazionale e quello di tutela delle vittime di tratta, già peraltro esistente in virtù delle Linee Guida sviluppate da UNHCR e dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo per "*L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral*".

Da ultimo, **la lettera c)** apporta una modifica al comma 2, dell'articolo 10, al fine di recepire l'articolo 11, paragrafo 6), della direttiva 2011/36/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1712, in ordine alla necessità di fornire, alle vittime di tratta, informazioni sul diritto di protezione internazionale e sul periodo di riflessione, nonché sullo specifico permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 citato.

Gli interventi in esame saranno, quindi, realizzati a valere sulle risorse di cui al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge 11 agosto 2003, n. 228.



L'articolo 11 (*Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142 e disposizioni di coordinamento*) introduce la modifica dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, al fine di estendere la possibilità di accedere al programma unico di emersione anche alle persone per le quali emergono oggettivi indicatori di tratta, tali da far ritenere che siano vittime di tratta (oltre che a quelle già identificati come tali).

Gli interventi previsti saranno realizzati a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228 – capitolo n. 520 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle pari opportunità, per il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

L'articolo 12 (*Modifica all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*) interviene sull'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per sostituire il comma 4-*ter*, inserendo il reato di cui all'articolo 601.1 del codice penale, nel novero delle fattispecie illecite per le quali è previsto, qualora minorenni, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato, anche oltre i limiti di reddito previsti dal testo unico spese di giustizia.

Sotto il profilo finanziario in ordine all'ammissione in deroga al patrocinio a spese dello Stato delle vittime minorenni del delitto, gli oneri sono valutati in euro 268.800 annui a decorrere dall'anno 2026.

Sulla base degli importi contenuti nel Protocollo d'intesa nazionale per la liquidazione standardizzata dei compensi in favore dei difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato (materia civile) approvato dal Consiglio nazionale forense, è stimato un costo unitario di euro 4.480 oltre IVA e cassa, per ogni persona offesa minorenne nei procedimenti per il reato di nuova introduzione di cui all'articolo 601.1 del codice penale, per le tre fasi di giudizio.

Il numero dei procedimenti interessati è ricostruito prudenzialmente, sulla base dei dati disponibili forniti dalla Direzione generale statistica e analisi organizzativa del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, partendo dal numero di iscrizioni in Procura dei procedimenti per i reati presupposto (articolo 600 e 601 del codice penale) del nuovo reato:

Procedimenti iscritti in procura			
	anno 2024	anno 2023	media
600 c.p.	64	57	60
601 c.p.	47	34	40



Ipotizzando che il numero di procedimenti in cui è contestato il reato di cui all'articolo 601.1 del codice penale sia il 30% della media dei procedimenti per reato presupposto, come sopra calcolati, e che per ciascuno di questi procedimenti le persone offese minorenni siano in numero di 2, il numero di persone interessate annualmente dalla deroga di cui all'articolo 12 del presente provvedimento è calcolato in numero di 60:

	Procedimenti iscritti in procura				numero minorenni ammessi al patrocinio in deroga - persone offese della nuova fattispecie di reato (n. 2 minorenni per ogni procedimento)	TOTALE
	anno 2024	anno 2023	media	601.1 c.p. (nel 30% dei procedimenti iscritti per reato presupposto)		
600 c.p.	64	57	60	18	36	60
601 c.p.	47	34	40	12	24	

Gli oneri finanziari sono quantificati prudenzialmente in euro 268.800 annui come riportato nella tabella che segue:

TOTALE minorenni persone offese interessate dalla deroga	importo patrocinio a spese dello Stato per ciascun interessato (oltre IVA e c.p.a)	ONERE ANNUO
60	4.480,00	268.800,00

Ai sensi del comma 2, ai citati oneri, valutati in 268.600 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'articolo 13 (*Modifiche all'articolo 25-quinquies, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*) prevede le sanzioni pecuniarie e interdittive che si applicano alle persone giuridiche per delitto di cui all'articolo 601.1 del codice penale introdotto dallo schema di provvedimento in esame. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

L'articolo 14 (*Clausola di invarianza finanziaria*) reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera b), e dall'articolo 12, le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica



Di seguito si riporta una tabella riepilogativa della dotazione e dell'impiego delle risorse del Fondo previsto dall'articolo 12 e 13 della legge n. 228 del 2003, per il triennio 2026-2028, con il cronoprogramma degli interventi e delle risorse stimate per la loro attuazione.

Stanziamento a legislazione vigente		Cronoprogramma impiego risorse	Descrizione Interventi
2026	€ 22.942.688,00	a) Realizzazione del Programma Unico di emersione € 21.600.000,00 b) Gestione Numero Verde Antitratta € 800.000,00 c) Consulenza specialistica € 28.000,00 € 514.688,00 Risorse disponibili per il PNA 2026-2028 e l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1712	PNA 2026-2028 e attuazione della direttiva (UE) 2024/1712: a) Diffusione del Meccanismo Nazionale di <i>Referral</i> ; b) Copertura dell'indennizzo a carico dello Stato cui hanno diritto le vittime di tratta; c) Attività di rafforzamento del Dipartimento quale punto di contatto per l'orientamento transfrontaliero delle vittime; d) Attività di coordinamento della governance prevista dal PNA (Cabina di regia e Comitato tecnico)
2027	€ 28.142.688,00	a) Realizzazione del Programma Unico di emersione € 21.600.000,00 b) Gestione Numero Verde Antitratta € 900.000,00 € 5.742.688,00 Risorse disponibili per l'implementazione del PNA 2026-2028 e l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1712	
2028	€ 28.142.688,00	a) Realizzazione del Programma Unico di emersione € 21.600.000,00 b) Gestione Numero Verde Antitratta € 900.000,00 € 5.742.688,00 Risorse disponibili per l'implementazione del PNA 2026-2028 e l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1712	





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazioni proponenti: Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

Titolo: Schema di decreto legislativo, recante «*Attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva (UE) 2011/36 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*».

Referente ATN: Ufficio legislativo

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Con riferimento alle materie ricadenti nell'ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2024/1712, la norma di riferimento è rappresentata dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante «Attuazione della Direttiva 2011/36/UE riguardante la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime».

L'adozione della Direttiva (UE) 2024/1712 ha determinato un aggiornamento del contesto normativo dell'Unione, introducendo prescrizioni ulteriori e più dettagliate, finalizzate ad aggiornare e rafforzare il quadro normativo in materia di contrasto alla tratta di esseri umani, adeguandolo all'evoluzione del fenomeno criminale e alle nuove modalità di sfruttamento, anche attraverso strumenti digitali e nell'ambito delle misure per l'effettiva protezione e assistenza delle vittime di tali gravi reati. In linea con l'evoluzione del quadro europeo, l'intervento normativo in esame è volto ad adeguare l'ordinamento nazionale alle nuove prescrizioni, che risultano coerenti con il programma di governo. Infatti, esso si inserisce nel quadro delle politiche nazionali di contrasto alla tratta di esseri umani e di tutela delle vittime, attuate attraverso il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

L'intervento normativo persegue, pertanto, l'obiettivo assicurare il pieno adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia; potenziare l'efficacia degli strumenti di contrasto alle nuove forme di sfruttamento, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali; rafforzare la tutela delle vittime di tratta e di grave sfruttamento, migliorando i meccanismi di identificazione e *referral* e i sistemi di assistenza e integrazione sociale; migliorare la governance e il coordinamento tra le amministrazioni competenti e gli attori istituzionali coinvolti nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno.

Inoltre, il provvedimento interviene contestualmente alla conclusione di un percorso di rafforzamento dell'Ufficio deputato alla prevenzione e contrasto della tratta di esseri umani del Dipartimento per le Pari opportunità. Con decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25, infatti, è stata prevista una riorganizzazione dello stesso Dipartimento prevedendo l'istituzione di un ufficio, articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di un contingente di personale non dirigenziale, in aggiunta a quello appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale in materia di prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime è attualmente costituito da un insieme di disposizioni di recepimento del diritto dell'Unione europea e di coordinamento della disciplina vigente, di seguito riportate:

- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, con cui è stata data attuazione alla direttiva (UE)2011/36, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI;
- la legge 11 agosto 2003, n. 228, mediante la quale sono state introdotte misure per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani, rafforzando nel Codice penale italiano i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone e commercio di schiavi, nonché prevedendo interventi di assistenza e protezione per le vittime;
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'articolo 18, con il quale sono state introdotte misure di protezione sociale a favore degli stranieri vittime di violenza o di grave sfruttamento, prevedendo il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per consentire loro di sottrarsi alle organizzazioni criminali e partecipare a programmi di assistenza e integrazione;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce norme di attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, disciplinando in modo più dettagliato le procedure relative all'ingresso, al soggiorno e alla permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato, nonché l'applicazione delle misure di tutela previste dalla normativa in materia di immigrazione;
- il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, concernente l'attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
- il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, concernente l'attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
- il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, concernente l'attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
- il Codice penale e il Codice di procedura penale, in relazione alle fattispecie di reato connesse alla tratta di esseri umani e alle relative procedure di accertamento e repressione;
- la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante la legge di delegazione europea 2024, e segnatamente l'allegato A, numero 19), che ha conferito al Governo la delega per il recepimento della direttiva (UE)2024/1712, rendendo necessario l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle nuove prescrizioni europee in materia.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Con riguardo all'incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti, si segnala quanto segue.

- L'articolo 2 modifica l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, al fine di sostituire le parole «della specifica situazione» con le parole «delle esigenze specifiche, ivi comprese quelle di accoglienza», rendendo la norma più completa e coerente con le necessità operative attuali.
- L'articolo 3 incide sul Codice penale. In particolare: le lettere a) e b) prevedono la modifica degli articoli 600, primo comma, 601, primo comma, al fine di ampliare il campo di applicazione degli articoli 600 (riduzione in schiavitù) e 601 (tratta di persone), con l'inserimento esplicito, nel catalogo delle prestazioni e condotte delle vittime, della maternità surrogata, del matrimonio forzato, dell'adozione illegale (in attuazione del novellato articolo 3, paragrafo 3, della direttiva europea n. 1712 del

2024), nonché della realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale; la lettera c) prevede, in attuazione dell'art. 18-*bis* della direttiva, l'introduzione della nuova fattispecie di reato di cui all'art. 601.1 («*Appropriamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta*»); la lettera d) prevede la modifica dell'articolo 602-*ter*, primo comma, al fine di inserire una nuova ipotesi di aggravante ad effetto speciale; la lettera e) apporta una modifica all'articolo 609-*decies*, al fine di includere il nuovo delitto di cui all'art. 601.1 tra quelli per i quali, se commessi in danno di un minorenne, è prevista la comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, al fine di attivare gli interventi giudiziari a tutela dei minori.

- L'articolo 4 incide sull'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. In particolare, prevede l'introduzione del nuovo comma 2-*bis*, al fine di rafforzare la tutela delle vittime straniere e dei minori non accompagnati.
- L'articolo 5 incide sull'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. In particolare, prevede la sostituzione del comma 1 – al fine di estendere la previsione della formazione specifica anche con riguardo a tutti gli operatori che possono entrare in contatto con le vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani – e l'inserimento del nuovo comma 1-*bis*, in materia di iniziative formative specificamente dedicate alla conoscenza e al contrasto della tratta nel quadro normativo sovranazionale e interno.
- L'articolo 6 incide sull'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, al fine di apportare modifica alla disciplina sull'indennizzo a favore delle vittime di tratta. In particolare, prevede: a) la sostituzione del comma 2-*ter*; b) la modifica del comma 2-*quater*; c) la modifica del comma 2-*quinqies*; d) l'abrogazione del comma 2-*sexies*.
- L'articolo 7 prevede la sostituzione dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, al fine di allineare la normativa nazionale alle modifiche previste dall'articolo 19 della direttiva europea n. 1712 del 2024 in materia di coordinatore nazionale anti-tratta o meccanismo equivalente.
- L'articolo 8 apporta, al comma 1, modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di dare attuazione all'articolo 11 della direttiva europea n. 1712 del 2024 e di favorire la tutela delle vittime mediante il riconoscimento di diritti, tra cui lo speciale permesso di soggiorno e il periodo di recupero e riflessione. In particolare, prevede la modifica dei commi 1, 2, 3-*bis*, 4, 5, 6-*bis* e l'introduzione dei commi 3-*ter*, 3-*quater* e 3-*quinqies*.
- L'articolo 9 incide sulla legge 11 agosto 2003, n. 228, al fine di dare attuazione agli articoli 11, paragrafo 4 e 19-*ter* della direttiva europea n. 1712 del 2024 con riferimento al Piano Nazionale di azione contro la tratta e al Meccanismo Nazionale di *Referral*. In particolare, prevede la sostituzione del comma 2-*bis* dell'articolo 13 e l'inserimento dei commi 2-*ter* e 2-*quater* alla stessa disposizione, nonché l'introduzione del nuovo articolo 13-*bis*.
- L'articolo 10 incide sull'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. In particolare, prevede la sostituzione dei commi 1 e 2 e l'inserimento del nuovo comma 1-*bis*, al fine di assicurare la tutela delle vittime di tratta bisognose di protezione internazionale attraverso il potenziamento delle misure di coordinamento tra il sistema della protezione internazionale e quello delle vittime di tratta.
- L'articolo 11, al comma 1, prevede la sostituzione dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, al fine di estendere la possibilità di accedere al programma unico di cui all'articolo 18, comma 3-*bis* del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, non soltanto a coloro che sono già formalmente identificati come vittime di tratta, ma anche coloro che siano presuntivamente

ritenute tali; al comma 2, apporta una conseguente modifica di coordinamento all'articolo 32, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25.

- L'articolo 12 reca modifiche al comma 4-*ter* dell'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al fine di aggiornare il catalogo dei reati per i quali l'art. 76 del Testo unico spese di giustizia prevede, ove commessi in danno di soggetti minorenni, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga i limiti di reddito.
- L'articolo 13 apporta modifiche all'articolo 25-*quiquies*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, relativamente alle sanzioni a carico degli enti che si siano resi responsabili della violazione del nuovo articolo 601.1 del Codice penale, introdotto dal presente decreto.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Non si ravvisano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il decreto legislativo in oggetto è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento fa ricorso a strumenti di delegificazione in conformità al principio di semplificazione normativa. Non risultano rilegificazioni.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative all'esame del Parlamento concernenti la medesima materia.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento legislativo è compatibile con l'ordinamento comunitario e internazionale.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento normativo è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'articolo 3 introduce il nuovo reato di "Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù" o di tratta all'articolo 601.1 del Codice penale.

L'articolo 7, comma 1, introduce nell'ordinamento nazionale la definizione di "Coordinatore nazionale anti-tratta", in attuazione dell'articolo 19 della direttiva 2011/36/UE, come modificato dalla direttiva 2024/1712/UE.

L'articolo 7, comma 2, prevede per la prima volta in norma la "Cabina di regia interistituzionale" e il "Comitato tecnico anti-tratta", istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 7, comma 4 prevede per la prima volta in norma l'istituzione del "servizio nazionale gratuito di pronta assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e di grave sfruttamento segnalate al numero nazionale gratuito di pubblica utilità e agli altri canali di comunicazione digitale ad esso correlati".

L'articolo 9, comma 1, lettera a), n. 2) reca la disciplina in ordine al Meccanismo Nazionale di *Referral*, che a normativa vigente è solo disciplinato in via amministrativa.

È stata effettuata la verifica di coerenza con le definizioni normative già in uso.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento fa ricorso alla tecnica della novella legislativa. Sul punto si rinvia, per il dettaglio, alla parte I, paragrafo 3.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Con riferimento all'individuazione di effetti abrogativi dell'atto normativo, si segnala quanto segue.

Il provvedimento prevede:

- all'articolo 6, comma 1, lettera d) l'abrogazione del comma 2-*sexies* dell'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228.

- non emergono effetti abrogativi impliciti di disposizioni normative vigenti. Le modifiche introdotte consistono in novelle espresse di disposizioni già vigenti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L'articolo 5, comma 1, lettera b) prevede il rinvio alle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, ai fini dell'inserimento di specifiche iniziative formative dirette alla conoscenza e al contrasto alla tratta di esseri umani nel quadro normativo sovranazionale e interno. Tale rinvio risulta necessario in quanto la materia della formazione specialistica sulla tratta di esseri umani coinvolge più soggetti istituzionali e si inserisce in un quadro normativo articolato, che richiede l'aggiornamento annuale delle linee programmatiche.

L'articolo 7 comma 3 stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di pari opportunità sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di regia interistituzionale e del Comitato tecnico anti-tratta. Il rinvio a successivi decreti risulta necessario in quanto la disciplina della Cabina di regia interistituzionale e del Comitato tecnico anti-tratta richiede una regolamentazione di dettaglio riguardo alla composizione, al funzionamento e ai compiti specifici degli organismi.

L'articolo 9, comma 1, lettera a) n.1) prevede che il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani sia adottato con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di pari opportunità e del Ministro dell'interno nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il rinvio all'adozione del Piano nazionale d'azione mediante delibera del Consiglio dei ministri è già previsto dalla normativa vigente. La modifica apportata al comma 2-bis consente che, nel processo di approvazione, la proposta possa provenire, oltre che dal Presidente del Consiglio dei ministri, anche dall'Autorità politica delegata in materia di pari opportunità. Il termine di adozione del piano, avente cadenza almeno quinquennale, è previsto in conformità alle prescrizioni della direttiva europea n. 1712 del 2024.

L'articolo 9, comma 1, lettera a) n. 2) prevede l'adozione del Meccanismo Nazionale di *Referral* con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di pari opportunità. Si tratta di un atto attuativo necessario per dettagliare le procedure operative *standard* relative

all'identificazione, alla protezione e all'assistenza delle vittime di tratta di persone e grave sfruttamento.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.***

In relazione alla materia oggetto del provvedimento sono stati presi in considerazione i dati e le informazioni disponibili presso le amministrazioni competenti.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Allegato 2 della direttiva del P.C.M. in data 16 febbraio 2018 – G.U. 10 aprile 2018, n. 83)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante «attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

Amministrazione competente: Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo, dott.ssa Giovanna Romeo.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo si rende necessario per adempiere agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e garantire il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1712 entro il termine stabilito del 15 luglio 2026, conformando l'ordinamento nazionale alle disposizioni europee in materia e si colloca nell'ambito della delega conferita al Governo dalla legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024), che prevede all'Allegato A, n. 19, il recepimento della direttiva nell'ordinamento interno. Le norme introdotte completano il quadro normativo in materia di tratta degli esseri umani, trasponendo nell'ordinamento interno i principi e le disposizioni europee, ivi comprese quelle sino ad oggi recepite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, di attuazione della direttiva (UE)2011/36. Lo schema di decreto legislativo contiene misure per rafforzare il sistema di *governance* e di *policy* in materia di tratta e per favorire la protezione e assistenza delle vittime, in conformità ai principi dettati dalla normativa europea e alle raccomandazioni degli organismi internazionali, tra cui il Consiglio d'Europa e OSCE. In particolare, il decreto definisce l'ambito di applicazione volto al recepimento della direttiva (UE)2024/1712, che modifica la direttiva (UE)2011/36, in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime (art 1); introduce il riferimento alle esigenze specifiche, ivi comprese quelle di accoglienza, delle vittime di tratta, al fine di utilizzare una terminologia più rispondente alle disposizioni della direttiva europea 2024/1712, fra cui, in particolare, l'articolo 11, paragrafi 5 e 5-bis (art 2); interviene sul Titolo XII del Libro II del codice penale, rafforzando lo strumento punitivo interno (art.3); introduce misure di rafforzamento dell'assistenza alle vittime della tratta di esseri umani, con particolare riguardo alla tutela dei minori stranieri non accompagnati (art.4); rafforza la formazione specializzata rivolta alla magistratura e a tutti i soggetti interessati (art. 5); sostiene l'effettività dell'indennizzo statale in favore delle vittime (art. 6); disciplina il coordinatore nazionale anti-tratta, attribuendo tale funzione al Dipartimento per le pari opportunità(art.7); introduce misure tese a favorire la tutela delle vittime mediante il riconoscimento di diritti, tra cui lo speciale permesso di soggiorno e il periodo di recupero e riflessione(art. 8); prevede il Meccanismo Nazionale di *Referral* (art. 9); prevede la tutela delle vittime di tratta bisognose di protezione internazionale e dunque il coordinamento tra il sistema della protezione internazionale e quello delle vittime di tratta (art 10); estende la possibilità di accedere al programma unico di cui all'articolo 18, comma 3-bis bis del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, non soltanto a coloro che sono già formalmente identificati come vittime di tratta, ma anche coloro che siano presuntivamente ritenute tali (art 11); introduce il patrocinio a spese dello Stato anche per la nuova fattispecie penale di cui



all'art. 601.1 c.p.(art.12), prevede sanzioni a carico degli enti che si siano resi responsabili della violazione della norma di nuovo conio (art 13).

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE:

Nel corso degli ultimi anni, il fenomeno della tratta di esseri umani e del grave sfruttamento in Italia ha conosciuto una profonda e costante evoluzione, sia sotto il profilo operativo che in termini di impatto sociale. Accanto alle forme di sfruttamento tradizionali, sessuale e lavorativo, si osserva una crescente diversificazione delle pratiche, che prevedono il controllo fisico, la manipolazione psicologica, l'approfittamento della posizione di vulnerabilità e l'indebitamento sistematico. Inoltre, l'uso delle nuove tecnologie ha contribuito a modificare il fenomeno, che oggi può estrinsecarsi anche nella forma di "*e-trafficking*", che include tutte le forme di tratta che si avvalgono in modo determinante delle tecnologie digitali, sia per il reclutamento, l'adescamento e il controllo delle vittime, sia per la gestione logistica, le modalità con cui vengono offerte le prestazioni ed erogato il pagamento.

Recentemente sono emersi trend significativi - l'incremento dei casi di sfruttamento lavorativo, il mutamento dei contesti di emersione e la progressiva invisibilizzazione dello sfruttamento sessuale, che nel corso del tempo si è spostato sempre in luoghi chiusi - che impongono un rafforzamento delle misure legislative e non, per favorire il contrasto del crimine e la tutela delle vittime.

Il profilo delle vittime riflette un quadro estremamente eterogeneo e in costante evoluzione, con il coinvolgimento di donne uomini e purtroppo anche minori, soggetti particolarmente vulnerabili che necessitano di interventi mirati e specialistici.

Secondo i dati pubblicati dalla direzione generale di statistica del Ministero della giustizia, tra il 2019 e il 2024 sono stati iscritti oltre 2.300 procedimenti penali per reati connessi alla tratta e allo sfruttamento (artt. 600, 601, 602 e 603-bis c.p.).

Dal punto di vista delle misure di assistenza le vittime intercettate dal sistema anti-tratta italiano sono nel corso degli anni aumentate.

Nel triennio 2023-2025 si è assistito a un progressivo incremento delle persone incontrate dai Progetti antitratta. Nel 2024 si è registrato infatti un +8% rispetto al 2023, mentre nel 2025 si è registrato un +13% rispetto al 2024.

Per quanto riguarda le prese in carico durante il triennio 2023-2025, il Sistema antitratta ha fornito assistenza e accoglienza a 2.392 persone, provenienti da paesi maggiormente diversificati rispetto al passato e coinvolte in diverse forme di sfruttamento.

La costante evoluzione del fenomeno impone una risposta efficace, dotata di dispositivi idonei a favorire interventi mirati per un contrasto effettivo e per l'emersione delle situazioni di tratta e grave sfruttamento sino a ieri meno conosciute e sommerse.

In tale contesto, si inserisce la Direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che mira a rafforzare le politiche pubbliche finalizzate alla prevenzione del fenomeno della tratta, alla repressione delle condotte criminali e alla protezione delle vittime, in linea con gli impegni assunti dall'Italia in sede europea e internazionale. A tal fine è stato rafforzato dal punto di vista organizzativo l'Ufficio deputato alla prevenzione e contrasto della tratta di esseri umani del Dipartimento per le Pari opportunità. Infatti, l'art. 7, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 ha previsto l'istituzione di un ufficio, articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un contingente di personale non dirigenziale, in aggiunta a quello appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri.



Con decreto del Ministro per la famiglia la natalità e le pari opportunità del 29 dicembre 2025 è stata disciplinata la riorganizzazione di cui sopra.

Infine, le misure previste si inseriscono nel quadro degli interventi finanziati a valere sul Fondo per le misure anti-tratta, istituito dall'articolo 12 della citata legge n. 228 del 2003 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri i cui stanziamenti sono stati incrementati dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), che ha previsto ulteriori risorse per il finanziamento delle politiche di prevenzione, assistenza e integrazione sociale delle vittime di tratta.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI:

2.1 Obiettivi generali e specifici

Il provvedimento attuativo della direttiva (UE) 2025/1712 è finalizzato a conseguire i seguenti obiettivi generali:

- Assicurare il pieno adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di prevenzione e contrasto alla tratta di esseri umani;
- Potenziare l'efficacia degli strumenti di contrasto alle nuove forme di sfruttamento, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali;
- Rafforzare la tutela delle vittime di tratta e di grave sfruttamento, migliorando i meccanismi di identificazione e *Referral* e i sistemi di assistenza e integrazione sociale;
- Migliorare la governance e il coordinamento tra le amministrazioni competenti e gli attori istituzionali coinvolti nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno.

Costituiscono obiettivi specifici del provvedimento:

- Rafforzare il quadro penale per il contrasto alla tratta di persone;
- Rafforzare la tutela e dell'assistenza alle vittime;
- Migliorare il sistema di identificazione delle vittime;
- Rafforzare la governance e il coordinamento istituzionale;
- Migliorare la raccolta e del monitoraggio dei dati.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Con riferimento all'indennizzo è individuato come indicatore numerico la differenza percentuale tra il numero delle richieste di indennizzo pervenute al Dipartimento delle pari opportunità e il numero degli indennizzi erogati;

Con riferimento agli autori del reato l'indicatore di efficacia sarà costituito dal numero delle decisioni di rinvio a giudizio emesse nei confronti degli autori del reato di tratta di esseri umani e il numero delle sentenze di condanna non più soggette ad impugnazione.

Il sistema di monitoraggio dell'attuazione della direttiva sarà assicurato dal Coordinatore nazionale anti-tratta attraverso:

- la raccolta periodica di dati inviati dalle Amministrazioni, dalle Autorità competenti e dal Ministero della giustizia idonea a consentire la valutazione interna dell'efficacia dell'azione amministrativa;



-la relazione biennale presentata al coordinatore anti-tratta dell'Unione europea, in coerenza con gli obblighi di rendicontazione previsti dalla normativa dell'Unione.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE:

Nel corso dell'analisi di impatto relativa al decreto attuativo della Direttiva (UE) 2025/1712 sono state considerate diverse opzioni di intervento, tenendo conto del carattere vincolante del recepimento e dell'esigenza di assicurare la tutela delle vittime di tratta.

È stata innanzitutto esaminata l'opzione zero, consistente nel non procedere a un intervento normativo nazionale e nel fare affidamento esclusivamente sulla disciplina già vigente. Tale opzione è stata valutata unicamente a fini comparativi, poiché incompatibile con l'obbligo di recepimento della direttiva europea. Inoltre, tale scelta non avrebbe consentito di aggiornare e rafforzare il quadro normativo nazionale in materia di contrasto alla tratta di esseri umani, adeguandolo all'evoluzione del fenomeno criminale e alle nuove modalità di sfruttamento attraverso strumenti digitali.

Una seconda ipotesi ha riguardato un recepimento minimo, limitato alla trasposizione formale delle disposizioni europee. Questa opzione è stata ritenuta poco efficace, in quanto non avrebbe garantito un coordinamento sistematico con l'ordinamento nazionale né un rafforzamento concreto dei diritti delle vittime.

È stata infine considerata un'ipotesi di recepimento rafforzato, con obblighi e misure ulteriori rispetto a quanto richiesto dalla direttiva. Tale opzione è stata ritenuta meno proporzionata e difficilmente sostenibile in termini di oneri e tempi di attuazione.

È stata quindi valutata un'opzione di recepimento integrato e proporzionato, che prevede l'attuazione completa della direttiva attraverso un inserimento organico nel quadro normativo nazionale, l'introduzione graduale e differenziata delle misure, il rafforzamento dei diritti delle vittime anche presunte di tratta e l'istituzione di un sistema strutturato di monitoraggio. Tale opzione è risultata pienamente conforme ai vincoli normativi, adeguata sotto il profilo dell'efficacia e coerente con il principio di proporzionalità, nonché fattibile nei tempi previsti, anche grazie all'utilizzo di strutture amministrative esistenti e alla previsione dell'invarianza finanziaria salvo quanto previsto dal nuovo art 13 bis, comma 3, della legge 228/2003.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA:

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.

I principali destinatari sono, tra i soggetti pubblici, gli appartenenti alla magistratura requirente e giudicante e il Dipartimento per le pari opportunità in qualità di coordinatore nazionale anti-tratta. Allo stesso modo, sono interessati gli appartenenti alla polizia giudiziaria impegnati a svolgere attività di indagine su iniziativa o su delega del magistrato e i servizi istituiti dagli enti locali e gli enti che realizzano il programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale, disciplinato all'articolo 18, comma 3-bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Sono destinatari diretti anche tutte le vittime o presunte vittime di tratta e di grave sfruttamento e le Autorità che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di protezione internazionale.



Sono, infine, destinatari il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero della salute e il Ministero per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.

Per la collettività, i benefici attesi includono una potenziale riduzione del fenomeno criminale della tratta, un miglior funzionamento del sistema di governance e di policy in materia di tratta in modo da favorire la protezione e assistenza delle vittime, con particolare riferimento ai minori. Nel medio-lungo periodo, tali effetti possono tradursi in impatti positivi sulla riduzione della divulgazione mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, di immagini, video o analogo materiale di natura sessuale relativo alle vittime di tratta.

In merito agli impatti economici del decreto attuativo della Direttiva (UE) 2024/1712 sui destinatari e soprattutto, con riferimento agli adempimenti organizzativi e amministrativi (raccolta e gestione dei dati, attività amministrative degli organismi), concentrati in misura maggiore sul Dipartimento per le pari opportunità, gli stessi sono bilanciati dalla gradualità degli obblighi e dall'utilizzo di strutture e processi già esistenti.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Non sussistono specifici effetti da segnalare.

B. Effetti sulla concorrenza

Non si ravvisano effetti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

Non si ravvisano oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il decreto garantisce il pieno rispetto dei livelli minimi di regolazione previsti dalla Direttiva (UE) 2024/1712, senza introdurre obblighi generalizzati eccedenti rispetto a quanto richiesto dal diritto dell'Unione. Le misure adottate si collocano in un quadro di recepimento integrale e coerente, evitando sia il sotto-recepimento sia il cosiddetto *gold plating*, assicurando un adeguato equilibrio tra tutela dei diritti e sostenibilità degli oneri regolatori.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO:

5.1 Attuazione

L'intervento normativo si inserisce nel quadro delle politiche pubbliche già attuate a livello nazionale in materia di contrasto alla tratta di esseri umani, valorizzando le conoscenze e le competenze maturate dagli attori istituzionali e dagli organismi impegnati nella tutela delle vittime.

Dal punto di vista organizzativo e amministrativo, l'attuazione richiede un ampliamento delle attribuzioni del Dipartimento per le pari opportunità, attribuendogli - oltre alle già previste funzioni di indirizzo e coordinamento con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno e di assistenza delle vittime, con conseguente programmazione delle risorse finanziarie per i programmi - anche la funzione di coordinamento, attraverso la Cabina di Regia, degli interventi di tutte le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni coinvolti nella prevenzione e nel contrasto della tratta, nonché nella protezione e assistenza delle vittime. Ciò al fine di valorizzare il ruolo del Dipartimento



quale autorità che già attualmente esercita funzioni di coordinamento e indirizzo nell'ambito di una governance multilivello, improntata a un approccio integrato e multi-agenzia.

Sul piano finanziario ed economico, l'intervento opera in invarianza finanziaria salvo quanto previsto dal nuovo art 13 bis, comma 3, della legge 228/2003.

I soggetti responsabili dell'attuazione sono principalmente i magistrati requirenti e giudicanti, il Dipartimento per le pari opportunità, il Ministero della giustizia, il Ministero dell'Interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5.2 Monitoraggio

Il sistema di monitoraggio dell'intervento è affidato al Dipartimento per le pari opportunità quale organismo deputato a svolgere le funzioni di Coordinatore nazionale antitratta. Il decreto legislativo introduce nella legge n. 228 del 2003 l'articolo 13-bis, con il quale si disciplina la raccolta e la trasmissione annuale – entro il 31 dicembre - alla Commissione europea da parte del coordinatore nazionale antitratta, quale autorità centrale delegata, dei dati relativi ai reati di cui agli articoli 600 e 601 del Codice penale, a fini statistici e di monitoraggio. I dati sono inviati dalle amministrazioni e dalle autorità competenti e dal Ministero della giustizia entro il 30 settembre di ciascun anno. Il Ministero della giustizia curerà la raccolta e la comunicazione al Coordinatore nazionale antitratta del maggior numero di tali dati, secondo le dettagliate specifiche della norma. Per la implementazione delle modifiche degli applicativi e dei sistemi di rilevazione necessarie a svolgere a tale compito, da parte del Ministero della giustizia, è previsto un impegno di spesa quantificato, sulla base delle esigenze del sistema, in euro 200.000 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Inoltre, con periodicità biennale, il Coordinatore nazionale anti-tratta elabora una relazione che viene presentata al Coordinatore anti-tratta dell'Unione europea contenente i risultati del monitoraggio sulla base di un sistema di analisi e raccolta di dati statistici effettuato dal Dipartimento per le pari opportunità con il supporto di ISTAT, nonché con la collaborazione, oltre che delle altre amministrazioni competenti, del Numero Verde nazionale antitratta, che effettivamente svolge un importante ruolo di raccolta dati per quel che concerne le vittime di tratta attraverso il sistema SIRIT. Il Numero Verde Antitratta viene rinominato “servizio nazionale gratuito di pronta assistenza alle vittime di tratta di esseri umani e sfruttamento segnalate per il tramite del numero nazionale gratuito di pubblica utilità e degli altri canali di comunicazione digitale ad esso correlati”, al fine di rendere omogenea la definizione del servizio offerto a quello speculare previsto in materia di violenza contro le donne.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo non sono state svolte specifiche consultazioni pubbliche formali. La definizione dell'intervento normativo si è tuttavia avvalsa del contributo delle amministrazioni e dei soggetti istituzionali competenti in materia di prevenzione e contrasto alla tratta di esseri umani, nell'ambito dei meccanismi di coordinamento interistituzionale già operanti a livello nazionale.

In particolare, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che svolge le funzioni di coordinamento nazionale in materia di prevenzione e contrasto alla tratta e di



tutela delle vittime, assicura stabilmente il coinvolgimento delle amministrazioni centrali competenti in materia, degli enti territoriali e degli enti del terzo settore impegnati nell'assistenza e protezione delle vittime.

Le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo tengono dunque conto delle attività di confronto e coordinamento svolte nell'ambito degli organismi e degli strumenti di governance già oggi esistenti, in particolare la Cabina di Regia interistituzionale ed il Comitato Tecnico antitratta.

Nel corso del 2025 e del corrente anno sono state svolte numerose riunioni del Comitato Tecnico, anche attraverso la creazione di gruppi di lavoro volti al monitoraggio e all'implementazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025 nonché all'elaborazione del nuovo Piano nazionale 2026-2028, attualmente in fase di approvazione. Tale contesto è stato funzionale all'emersione di aspetti suscettibili di miglioramento attraverso misure legislative e dunque ha permesso di individuare le norme che, in linea con la direttiva europea, potessero consentire al sistema italiano un avanzamento, tanto sotto il profilo della prevenzione e del contrasto del crimine della tratta di esseri umani quanto in termini di precoce identificazione ed efficace assistenza delle vittime.

I tavoli tecnici e le sedi di confronto interistituzionale hanno coinvolto le amministrazioni competenti, le autorità di pubblica sicurezza, gli enti territoriali e gli organismi del terzo settore attivi nel settore dell'assistenza alle vittime, secondo un approccio di cooperazione multiagenzia e multidisciplinare, in linea con quanto previsto dalla direttiva europea.

L'elaborazione delle disposizioni normative ha tenuto conto, inoltre, delle esperienze maturate dai progetti territoriali nell'attuazione dei programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 del d.lgs. 286/98 e delle prassi operative sviluppate nel corso degli anni dalle amministrazioni e dagli enti coinvolti nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno.

L'intervento normativo si inserisce, pertanto, nel quadro delle politiche pubbliche già attuate a livello nazionale in materia di contrasto alla tratta di esseri umani, valorizzando le conoscenze e le competenze maturate dagli attori istituzionali e dagli organismi impegnati nella tutela delle vittime.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'AIR è stata redatta dagli Uffici legislativi del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. L'intervento normativo ha visto il coinvolgimento delle strutture tecniche del Ministero della giustizia e dell'Interno. Sono, inoltre, stati coinvolti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della salute e degli affari esteri e della cooperazione internazionale che hanno espresso le proprie valutazioni in merito all'intervento normativo, condivise attraverso la tabella di concordanza.

